REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2497 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2026

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi di rame originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell'Uzbekistan

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) Il 12 marzo 2026 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di tubi di rame originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC»), degli Stati Uniti messicani («Messico»), della Repubblica socialista del Vietnam («Vietnam») e della Repubblica dell'Uzbekistan («Uzbekistan») («paesi interessati») a norma dell'articolo 5 del regolamento di base. Ciò ha fatto seguito a una denuncia presentata il 26 gennaio 2026 dall'EU Copper Tubes Defence Committee («denuncianti» o «EUCTDC») per conto dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(2) L'apertura era giustificata dagli elementi di prova tanto del dumping quanto del conseguente pregiudizio notevole forniti nella denuncia, come specificato nell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]) («avviso di apertura»).

1.2. Registrazione

(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1161 della Commissione ([3]) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

1.3. Parti interessate

(4) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare all'inchiesta. Inoltre la stessa ha informato i denuncianti, i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, le autorità della Cina, del Messico, del Vietnam e dell'Uzbekistan e altri portatori di interessi noti, tra cui importatori, utilizzatori e associazioni di categoria, invitandoli a partecipare. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

([2]) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi di rame originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell'Uzbekistan (GU C, C/2026/1506, 12.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1506/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1161 della Commissione, del 22 maggio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di tubi di rame originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell'Uzbekistan al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione (GU L, 2026/1161, 26.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1161/oj).

1.4. **Osservazioni in merito all'apertura**

(5) Il governo dell'Uzbekistan e tre produttori esportatori uzbeki, ossia «JV Sharq Tubes LLC», «ICG Infinity Copper Group LLC» e «Angren Pipe Plant LLC», hanno presentato osservazioni in merito all'apertura. In tali osservazioni le parti hanno affermato che: a) sarebbe opportuno chiudere l'inchiesta per quanto riguarda l'Uzbekistan, dato che la quota di mercato che detiene è trascurabile; e che b) non sussistono le condizioni per aggregare l'Uzbekistan agli altri paesi esportatori ai fini dell'analisi del pregiudizio. Considerando che le osservazioni contestavano taluni dati forniti dai denuncianti senza mettere in discussione l'apertura dell'inchiesta in quanto tale, dette argomentazioni sono state trattate nell'ambito dell'analisi del pregiudizio di cui al punto 4.

1.5. **Campionamento**

(6) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori dell'Unione

(7) Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Il campione, selezionato sulla base del volume della produzione e delle vendite, era composto da tre produttori dell'Unione.

(8) I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 40 % del volume totale stimato della produzione e delle vendite del prodotto simile nell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni in merito al campione. Il campione definitivo è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

Campionamento degli importatori indipendenti

(9) Per stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(10) Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. Alla luce di quanto precede, non è stato definito alcun campione di importatori indipendenti.

Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(11) Il mercato mondiale dei tubi di rame è dominato da tre grandi gruppi multinazionali cinesi: il Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc («Dragon Copper Tubes Group»), il Jintian Group e l'Hailiang Group. I produttori esportatori di detti gruppi hanno sede in tre dei paesi interessati, ossia la RPC, il Messico e il Vietnam, e tutti i produttori esportatori inseriti nel campione ai fini della presente inchiesta (fatta eccezione per quelli dell'Uzbekistan) appartengono a uno di tali gruppi.

(12) Per stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(13) Nella risposta all'avviso di apertura, quattro produttori esportatori di due gruppi societari della Cina hanno presentato le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione.

(14) In base alle informazioni disponibili in questa fase, il volume totale delle esportazioni di tali società, dirette o tramite operatori commerciali collegati e indipendenti, rappresentava il [3-5] % del volume totale stimato delle esportazioni di tubi di rame nell'Unione dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta («PI») ([4]). Dato il basso livello di esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno fornito risposte per il campionamento, la Commissione ha concluso che non fosse possibile selezionare un campione rappresentativo a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.

([4]) Importazioni dalla RPC nell'UE durante il PI stimate a 4 000 tonnellate, cfr. punto 332 della denuncia.

(15) In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito al mancato campionamento.

(16) Ningbo Jintian Copper Tube Co. Ltd., Cina («Jintian China») ha presentato osservazioni in merito al mancato campionamento. Tale soggetto ha affermato che il codice SA utilizzato per calcolare le importazioni durante il periodo dell'inchiesta comprendeva diversi prodotti che non rientravano nell'ambito della presente inchiesta. Di conseguenza lo stesso ha sostenuto che il volume totale delle esportazioni utilizzato come valore di riferimento fosse gonfiato, il che significa che le società che hanno collaborato rappresentavano in realtà una quota superiore al [3-5] % stimato del volume totale del prodotto in esame esportato dalla Cina nell'UE.

(17) Al momento della decisione sul campionamento, la Commissione ha stimato il volume delle importazioni sulla base del metodo indicato nella denuncia. Dato che il prodotto in esame rientra nel codice NC 7411 10 90, che comprende anche altri prodotti, la denuncia ha stimato che il 50 %-60 % circa delle importazioni totali rientranti in tale codice NC fosse costituito dal prodotto in esame. Il denunciante ha basato la propria stima sui dati forniti dai produttori dell'Unione, sulla comunicazione con i clienti del denunciante e sull'analisi di mercato da esso effettuata, che combina informazioni provenienti da relazioni di mercato ottenute da fonti esterne e dati statistici sulle importazioni e sulle esportazioni di ciascuno dei paesi interessati ([5]). Sulla base di tale stima, la Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese. Jintian China non ha contestato il metodo utilizzato nella denuncia e non ha fornito alcun metodo alternativo. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni e ha confermato che non è stato possibile selezionare un campione rappresentativo a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.

(18) Il 7 aprile 2026 la Commissione ha informato il governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») della propria decisione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, dato il notevole grado di omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori. La Commissione ha pertanto basato le conclusioni relative ai produttori esportatori della RPC sull'articolo 18 e applicato i dati disponibili.

(19) Nelle proprie osservazioni, il governo della RPC ha sottolineato che le società cinesi che si sono registrate per partecipare ai procedimenti, indipendentemente dal loro volume di esportazioni, dovrebbero ottenere un margine di dumping individuale basato sulle loro risposte anziché sui dati disponibili. La Commissione ha osservato che tutti i produttori esportatori che hanno collaborato erano stati debitamente informati, tramite la nota relativa ai risultati del campionamento, del fatto che, qualora desiderassero chiedere un margine di dumping individuale, avrebbero dovuto compilare il questionario per i produttori esportatori.

Campionamento dei produttori esportatori del Messico

(20) Per stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori del Messico a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre la stessa ha invitato la missione degli Stati Uniti messicani presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(21) Un produttore esportatore del Messico, GD Affiliates de RL de CV («GDA»), ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. GDA è una controllata di Dragon Copper Tubes Group e ha rappresentato il 100 % delle esportazioni totali dal Messico nell'UE durante il periodo dell'inchiesta.

(22) La Commissione ha pertanto deciso che non fosse necessario ricorrere al campionamento. Il produttore esportatore che si è manifestato è stato pertanto invitato a rispondere al questionario.

Campionamento dei produttori esportatori dell'Uzbekistan

(23) Per stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori dell'Uzbekistan a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica dell'Uzbekistan presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

([5]) Punto 287 della denuncia.

(24) Tre produttori esportatori dell'Uzbekistan hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione: «JV Sharq Tubes» LLC, «ICG Infinity Copper Group» LLC e «Angren Pipe Plant LLC». Tali soggetti hanno rappresentato il 100 % delle esportazioni totali dall'Uzbekistan verso l'UE durante il periodo dell'inchiesta.

(25) La Commissione ha deciso di esaminare i tre produttori esportatori e pertanto il campionamento non era necessario. Tutti e tre i produttori esportatori sono stati pertanto invitati a rispondere al questionario.

Campionamento dei produttori esportatori del Vietnam

(26) Per stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori del Vietnam a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica socialista del Vietnam presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(27) Quattro produttori esportatori del Vietnam hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione.

(28) In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori. Hailiang (Vietnam) Copper Manufacturing Co., Ltd («Hailiang Vietnam»), una controllata del gruppo cinese Hailiang Group, e Jintian Copper Industrial (Vietnam) Company Limited («Jintian Vietnam»), una controllata del gruppo cinese Jintian Group. Tale selezione si è basata sul massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione che potrebbe ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. In base alle informazioni disponibili in questa fase, il campione rappresentava oltre il 90 % delle esportazioni totali di tutti i produttori esportatori vietnamiti che hanno collaborato.

(29) Uno dei produttori esportatori vietnamiti non inseriti nel campione, Toan Phat Copper Tube Joint Stock Company, ha presentato osservazioni relative alla selezione del campione, affermando che l'inclusione di due società di proprietà cinese la cui produzione in Vietnam era situata all'interno di zone di trasformazione per l'esportazione, quali Hailiang Vietnam e Jintian Vietnam, avrebbe portato a risultanze non rappresentative della situazione della Toan Phat stessa. La società ha inoltre sostenuto che, sebbene la Commissione avesse limitato a due il numero di società del Vietnam inserite nel campione per via dei limiti imposti da ciò che poteva «essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile», nel campione dell'Uzbekistan erano state inserite tre società e la scarsa collaborazione in Cina avrebbe dovuto liberare risorse che avrebbero consentito l'inclusione della Toan Phat nel campione.

(30) La Commissione ha ritenuto che, dal momento che le due società vietnamite selezionate erano di gran lunga i maggiori esportatori del prodotto in esame nell'Unione, il loro assetto proprietario e produttivo era rappresentativo del mercato nel suo complesso e ha osservato che la misura in cui era ragionevole estendere un campione non dipendeva esclusivamente dal numero di società inserite nel campione in altri paesi.

1.6. **Margine individuale**

(31) Un produttore esportatore della RPC, Jintian China, ha richiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base e ha risposto al questionario. Dato che soltanto una società ha fornito una risposta adeguata e tempestiva al questionario che ha potuto essere verificata a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di calcolare un margine individuale per Jintian China.

1.7. **Risposte al questionario e visite di verifica**

(32) La Commissione ha inviato al governo della RPC un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(33) Inoltre il denunciante ha fornito nella denuncia elementi di prova sufficienti dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base in Cina e in Vietnam per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell'avviso di apertura, nell'inchiesta sono state esaminate tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla Cina e al Vietnam le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2 o 2 bis, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo questionari supplementari al governo della RPC e al governo del Vietnam.

(34) La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell'Unione inseriti nel campione, ai produttori esportatori dei paesi interessati inseriti nel campione, ai denuncianti («questionario sugli indicatori macroeconomici»), agli importatori noti e agli utilizzatori. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online [6] il giorno dell'apertura dell'inchiesta.

(35) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi dei soggetti seguenti:

produttori dell'Unione e denuncianti:

— ELVALHALCOR S.A., Oinofyta, Viotia, Grecia;

— FEINROHREN SPA, Passirano, Italia;

— Wieland-Werke AG, Ulm, Germania;

— EU Copper Tubes Defence Committee («EUCTDC»), Bruxelles, Belgio;

produttori esportatori della Cina:

— Ningbo Jintian Copper Tube Co. Ltd., («Jintian China»), Ningbo, Cina, e la sua società collegata Hongkong Maytime International Industry Limited, Hong-Kong;

produttori esportatori del Messico:

— GD Affiliates de RL de CV («GDA») e GD Copper S de RL de CV («GDC»), Toluca, Messico e le sue società collegate (congiuntamente «gruppo GD»);

— Hong Kong GD Trading Company Limited («HKGD»), Shanghai, Cina e GD Copper (U.S.A.), Inc. («GDUS»), Pine Hill, Alabama, Stati Uniti;

produttori esportatori dell'Uzbekistan:

— ICG Infinity Copper Group LLC, Tashkent, Uzbekistan e il suo produttore collegato Metal Processing Technology LLC, Tashkent, Uzbekistan;

— Angren Pipe Plant LLC, Markaziy Kurgon, Uzbekistan;

— JV Sharq Tubes LLC, città di Chirchiq, Uzbekistan;

produttore esportatore nel paese rappresentativo:

— la Commissione ha effettuato un controllo incrociato a distanza di Wieland Copper Products, LLC, Pine Hall, Stati Uniti;

Produttori esportatori in Vietnam

— Hailiang Copper Manufacturing Co., Ltd, Tan Phuoc, Vietnam;

— Jintian Copper Industrial Company Limited, Tan Phuoc, Vietnam;

— la Commissione ha effettuato inoltre un controllo incrociato a distanza delle società collegate dei produttori esportatori seguenti: Hailiang Copper Manufacturing Co., Ltd (Hong Kong Hailiang Metal Trading Limited (Hong-Kong)) e Jintian Copper Industrial Company Limited (Hongkong Maytime International Industry Limited (Hong-Kong)) e Jintian International Industry Pte. Ltd (Singapore).

1.8. **Periodo dell'inchiesta e periodo in esame**

(36) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

[6] https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2847.

2. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto dell'inchiesta

(37) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da tubi di rame raffinato, in bobine a spire sovrapposte, lisci o scanalati internamente, non ulteriormente trasformati («tubi di rame»).

(38) Per produrre tubi di rame i produttori possono utilizzare catodi ottenuti da minerale di rame, da rottami di rame o da una loro miscela. La fabbricazione si articola generalmente in tre fasi: la fusione della materia prima, la colata del rame fuso e la finitura, che comprende il processo di trafilatura, per ottenere il diametro e lo spessore di parete desiderati, e la ricottura, per adeguare il prodotto alle esigenze del cliente ([7]). Il prodotto è poi arrotolato in bobine a spire sovrapposte.

(39) I tubi di rame sono utilizzati in un'ampia serie di applicazioni, in considerazione delle qualità fisico-chimiche, delle proprietà batteriostatiche, di resistenza al fuoco e alla corrosione del rame. Sono utilizzati nel settore del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell'aria e della refrigerazione («HVACR»), nonché in applicazioni sanitarie, mediche e industriali. I tubi di rame costituiscono inoltre un componente fondamentale di alcune reti di energie rinnovabili ([8]).

2.2. Prodotto in esame

(40) Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Cina, del Messico, del Vietnam e dell'Uzbekistan, attualmente classificato con il codice NC ex 7411 10 90 (codice TARIC 7411 10 90 10) («prodotto in esame»).

2.3. Prodotto simile

(41) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

— il prodotto in esame esportato nell'Unione;

— il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati; e

— il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(42) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.4. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

(43) Jintian Vietnam e Jintian China hanno chiesto alla Commissione di confermare che i tubi di rame diritti, le bobine a spirale, i tubi di rame isolati o rivestiti e capillari non rientravano nell'ambito dell'inchiesta. Analogamente, Hailiang Vietnam ha affermato che i tubi di rame capillari non rientravano nella definizione del prodotto.

(44) La Commissione ha confermato che i tubi di rame diritti, le bobine a spirale, i tubi di rame isolati o rivestiti non corrispondevano alla descrizione del prodotto oggetto dell'inchiesta e non erano pertanto soggetti alla stessa.

(45) Per quanto concerne i tubi di rame capillari, che sono tubi di rame di diametro molto piccolo prodotti per un controllo preciso del flusso, Jintian Vietnam e Jintian China hanno spiegato che la loro caratteristica principale è il diametro esterno estremamente ridotto, generalmente compreso tra 1 mm e 3,6 mm, e che sono fabbricati attraverso passaggi multipli di trafilatura ad alta precisione di bobine a spire sovrapposte; tale ulteriore fase di trasformazione dei tubi di rame escluderebbe, secondo la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta, tali prodotti dall'ambito dell'inchiesta.

([7]) Denuncia, punti da 20 a 31.
([8]) Denuncia, punti da 32 a 40.

(46) Hailiang Vietnam ha affermato che i tubi capillari sono prodotti a valle e che sono oggetto di ulteriore trasformazione a partire dai tubi in bobine a spire sovrapposte oggetto dell'inchiesta. Ha inoltre spiegato che i tubi di rame e i tubi capillari sono prodotti distinti dal punto di vista tecnico e commerciale, e che essi hanno funzioni, processi di produzione, norme industriali applicabili, caratteristiche fisiche, applicazioni finali e livelli di prezzo diversi.

(47) I denuncianti hanno sostenuto che, nella denuncia, i tubi capillari fossero stati esclusi dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta dato che di norma non sono forniti in bobine a spire sovrapposte, bensì in bobine sottili o spezzoni tagliati su misura per uso funzionale. Secondo i denuncianti, se tuttavia i tubi di rame di piccolo diametro sono venduti in bobine a spire sovrapposte, essi continuano a rientrare nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta indipendentemente dalla denominazione commerciale loro attribuita dal produttore.

(48) La Commissione ha chiarito che i tubi di rame capillari rientrano nell'ambito dell'inchiesta purché siano venduti in bobine a spire sovrapposte. Sebbene la presunta caratteristica distintiva di tali tubi sia il diametro esterno ridotto, la Commissione ha osservato che non vi è alcuna limitazione al diametro dei tubi nella descrizione del prodotto, né nel numero di controllo del prodotto («NCP»). Inoltre la determinazione della conformità di un prodotto alla sua descrizione deve basarsi su caratteristiche fisiche e tecniche osservabili. Ad esempio, l'aggiunta del rivestimento richiede un'ulteriore trasformazione ed è chiaramente osservabile nei prodotti finali, che non rispecchiano più la descrizione del prodotto e sono pertanto considerati esclusi dall'ambito dell'inchiesta. Di contro, il fatto che un produttore decida di utilizzare bobine a spire sovrapposte in una fase intermedia della produzione non può comportare l'esclusione dall'ambito dell'inchiesta, qualora tale utilizzo e l'ulteriore trasformazione non conferiscano ai prodotti finali caratteristiche fisiche e tecniche osservabili che non rientrano nella relativa definizione. In effetti, l'unica differenza osservabile tra i tubi capillari venduti in bobine a spire sovrapposte e gli altri tubi venduti in bobine a spire sovrapposte è il diametro inferiore dei tubi, che rientra ancora nella descrizione del prodotto. Per questi motivi la Commissione ha respinto le argomentazioni in questione in questa fase dell'inchiesta. La Commissione ha rilevato altresì che durante il periodo dell'inchiesta le importazioni dai paesi interessati di tubi di rame che potevano essere considerati tubi capillari erano inesistenti o trascurabili e pertanto la loro esclusione dalla definizione del prodotto non avrebbe avuto alcun impatto sostanziale sulle conclusioni dell'inchiesta.

(49) Entalpia Europe Sp. Z o. o., un utilizzatore di tubi di rame che fabbrica tubi di rame isolati, ha chiesto un'estensione della definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta al fine di includere le importazioni di tubi di rame isolati finiti. In alternativa la società ha chiesto un'esenzione dai dazi antidumping sui tubi di rame, dal momento che le sue operazioni non sono in concorrenza con l'industria dell'Unione. La società ha affermato che i produttori esportatori dei paesi interessati potrebbero eludere i dazi antidumping esportando tubi di rame isolati finiti anziché il prodotto oggetto dell'inchiesta, aumentando in tal modo la concorrenza con il prodotto della società e compromettendo i suoi recenti investimenti.

(50) La Commissione ha osservato tuttavia che i tubi di rame isolati non rientravano nella definizione del prodotto di cui al considerando 37, né nella denuncia relativa al caso di specie, e pertanto l'industria dell'Unione non aveva presentato elementi di prova dell'esistenza del dumping e del pregiudizio tali da giustificare l'apertura di un'inchiesta sui tubi di rame isolati. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(51) La Commissione ha osservato che gli effetti delle misure sono monitorati dopo la loro istituzione e che la stessa può avviare un'inchiesta antielusione quando le condizioni sono soddisfatte. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3. **DUMPING**

3.1. **Cina**

3.1.1. *Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base*

(52) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziavano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(53) Di conseguenza, per raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di tubi di rame. Quattro produttori esportatori di due gruppi hanno trasmesso le informazioni pertinenti.

(54) La Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(55) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha specificato altresì che, secondo le informazioni a sua disposizione, la Thailandia costituisce un possibile paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

3.1.2. *Valore normale*

(56) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, *«il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore»*.

(57) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, *«[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni»* e *«comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti»* (le *«spese generali, amministrative e di vendita»* sono di seguito denominate «SGAV»).

(58) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.1.2.1. Esistenza di distorsioni significative

(59) L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base dispone che *«[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:*

— *il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;*

— *la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;*

— *l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;*

— *l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;*

— *la distorsione dei costi salariali;*

— *l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato»*.

(60) Poiché l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare la sussistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più fattori contenuti nell'elenco.

(61) È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(62) L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base stabilisce che: «*[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore*».

(63) A norma di tale disposizione, la Commissione ha pubblicato una relazione per paese relativa alla Cina («relazione») ([9]), che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori selezionati (ad esempio il settore dei prodotti chimici ecc.). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. La relazione relativa alla Cina è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta in fase di apertura. La denuncia conteneva anche alcuni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione.

(64) Il denunciante ha sottolineato che la RPC costituisce un'economia di mercato socialista sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («*PCC*»), che consente un intervento pubblico sostanziale nell'economia. Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse a ogni livello (giuridico, istituzionale e personale). Il governo della RPC attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato. Gli strumenti economici interventisti impiegati dal governo della RPC sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario, nonché diversi elementi del contesto normativo.

(65) Nella denuncia si è ricordato che i fattori indicati di seguito provocano distorsioni significative.

(66) In primo luogo, il settore cinese dei tubi di rame è servito dall'intervento del governo nei mercati a monte e a valle, il che comporta distorsioni significative dei costi delle materie prime utilizzate nel processo di produzione. Il denunciante ha fatto riferimento alla relazione per indicare che la Cina vanta la maggiore produzione mondiale di rame, che rappresenta il 38 % della produzione globale. Tale posizione dominante deriva dalla sua rapida industrializzazione e dall'intervento dello Stato. Il governo della RPC ha recentemente adottato il piano per il rame (2025-2027), che mira a promuovere lo sviluppo di alta qualità dell'industria del rame e a sostenere meglio le principali catene industriali nel settore manifatturiero, a riprova del fatto che per la Cina il rame costituisce un'importante materia prima di base e una risorsa strategica strettamente correlata allo sviluppo economico nazionale. Inoltre il quattordicesimo piano quinquennale adottato nel 2021 prevede alcuni piani settoriali fondamentali riguardanti i settori delle materie prime, tra cui i metalli non ferrosi come il rame. Il quattordicesimo piano quinquennale prevede inoltre diversi piani quinquennali a livello provinciale con misure specifiche di politica di pianificazione a livello provinciale e settoriale. Il denunciante sostiene che tali politiche, volte ad aumentare l'offerta di rame in Cina, ne ridurranno il prezzo nel paese e avvantaggeranno indirettamente i produttori di tubi di rame, riducendo artificialmente i loro costi di produzione. Il denunciante ha inoltre sottolineato che il mercato interno dei fattori produttivi in rame e dei prodotti finiti a valle è distorto da politiche di esportazione quali i dazi e i contingenti all'esportazione. Inoltre le attività di costituzione di scorte hanno un impatto considerevole sui prezzi e sulla disponibilità di alcune materie prime, tra cui il rame. Il denunciante ha affermato che le distorsioni significative nelle industrie a valle, come nei settori delle energie rinnovabili e dei beni ambientali, incidono sul settore dei tubi di rame.

([9]) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 10 aprile 2024 (SWD(2024) 91 final).

(67) In secondo luogo, il mercato cinese dei tubi di rame è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione. Le imprese di proprietà dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia cinese. Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che ne assicurano la continua influenza sulle imprese di proprietà dello Stato. Tradizionalmente, il settore minerario cinese è in gran parte soggetto al controllo dello Stato. Nonostante la maggiore privatizzazione dei settori minerario e metallurgico, l'intervento e il controllo del governo della RPC nelle società che operano in tali settori rimangono importanti.

(68) In terzo luogo, la presenza dello Stato nelle società produttrici di tubi di rame consente inoltre alle autorità di interferire nella determinazione dei prezzi e/o dei costi. Il denunciante ha fatto riferimento alla relazione per ricordare che il diritto delle autorità statali di nominare e rimuovere dall'incarico i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato e le cellule del PCC nelle imprese rappresentano canali tramite cui lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari nonché nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano inoltre un ulteriore effetto distorsivo sul mercato.

(69) In quarto luogo, il governo della RPC persegue politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. Il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale fissa obiettivi di sviluppo, fornisce istruzioni sugli obiettivi di produzione per segmenti industriali, comprese le industrie dei metalli non ferrosi, e impone il controllo del governo sulla capacità produttiva e sulle decisioni aziendali.

(70) In quinto luogo, come qualsiasi altro settore dell'economia cinese, il settore dei tubi di rame è soggetto alle distorsioni derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata della normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Il denunciante ha fatto riferimento alla relazione per sostenere che il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali. Ad esempio, il numero di fallimenti rimane notoriamente basso rispetto alle dimensioni dell'economia del paese. In Cina inoltre le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà dei terreni e ai relativi diritti di uso. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Inoltre nell'assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l'attuazione dei piani economici.

(71) In sesto luogo, i costi salariali sono soggetti a distorsioni anche nel settore dei tubi di rame. In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, dal momento che i lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati nell'esercizio dei loro diritti all'organizzazione collettiva. Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale. Per di più, la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema anagrafico. Tali risultanze rivelano una distorsione dei costi salariali nella RPC.

(72) In settimo luogo i produttori di tubi di rame hanno accesso ai finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o comunque non operano in maniera indipendente dallo Stato: il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali che, per concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Le imprese non finanziarie di proprietà dello Stato restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali e l'attuazione delle politiche pubbliche definite dal governo. Il denunciante ha inoltre indicato che i rating delle obbligazioni e del credito risultano spesso falsati. Gli oneri finanziari sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Sebbene la liberalizzazione dei tassi di interesse nominali sia stata realizzata nell'ottobre 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all'intervento del governo. Infine la crescita del credito in Cina indica un peggioramento dell'efficienza nell'allocazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni.

(73) Sulla base della relazione, il denunciante ha affermato che le distorsioni di cui sopra sono sistemiche. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. I costi dei fattori produttivi per la produzione di tubi di rame risultano distorti, dato che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale. Inoltre il coinvolgimento del governo nel settore dell'energia è particolarmente importante, dato che la produzione di tubi di rame è ad alta intensità energetica. Inoltre i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni.

(74) In conclusione il denunciante ha sostenuto che nel settore dei tubi di rame sono presenti distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(75) La Commissione ha valutato se fosse opportuno o meno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della Cina, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo. Gli elementi di prova presenti nel fascicolo comprendevano quelli contenuti nella relazione, che si basa su fonti pubblicamente disponibili.

(76) Tale analisi ha incluso l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri idonei a confermare l'esistenza di distorsioni significative in Cina.

3.1.2.1.1. *Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi nel mercato interno della Cina*

(77) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «*proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all'intera popolazione e alla collettività dei lavoratori*» ([10]).

(78) L'economia pubblica è la «*forza trainante dell'economia nazionale*» e lo Stato ha il mandato di garantirne «*il consolidamento e la crescita*» ([11]). In effetti, rispetto al tredicesimo piano quinquennale, la SASAC ha confermato che le attività totali delle imprese centrali sono aumentate del 44,6 % durante il quattordicesimo piano quinquennale, «*trainando efficacemente lo sviluppo integrato delle imprese a monte e a valle nella catena industriale e offrendo un solido sostegno al conseguimento degli obiettivi e dei compiti principali dello sviluppo economico e sociale della Cina*» ([12]).

(79) Pertanto l'assetto generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali.

(80) Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne permette lo sviluppo parallelamente alla proprietà statale ([13]).

(81) Secondo il diritto cinese inoltre l'economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili.

(82) A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore, essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della costituzione.

(83) Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[i]*l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese*» è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l]*'aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese*» ([14]). È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina.

([10]) Relazione — capitolo 2, pag. 7.
([11]) Relazione — capitolo 2, pagg. 7 e 8.
([12]) Cfr. al seguente indirizzo: http://finance.people.com.cn/n1/2026/0128/c1004-40654753.html (consultazione: 19 giugno 2026).
([13]) Relazione — capitolo 2, pagg. 10 e 18.
([14]) Disponibile all'indirizzo: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm (consultazione: 19 giugno 2024).

(84) Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(85) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato ([15]). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e tutti gli obiettivi politici contenuti nelle diverse normative.

(86) In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L'insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo.

(87) I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti di produzione.

(88) I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (ammodernamento industriale, espansione internazionale ecc.).

(89) Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e si avvalgono di conseguenza dei poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani ([16]).

(90) In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della Cina è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Al momento della definizione e dell'attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto ([17]).

(91) Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e operativo che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC ([18]).

(92) In terzo luogo, sul piano del contesto normativo gli interventi dello Stato nell'economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti per agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali ([19]).

(93) Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. Il controllo degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi di politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale ([20]).

([15]) Relazione — capitolo 2, pagg. 29 e 30.
([16]) Relazione — capitolo 4, pagg. 57 e 92.
([17]) Relazione — capitolo 6, pagg. 149 e 150.
([18]) Relazione — capitolo 6, pagg. da 153 a 171.
([19]) Relazione — capitolo 7, pagg. 204 e 205.
([20]) Relazione — capitolo 8, pagg. 207, 208, 242 e 243.

(94) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni nell'allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato ([21]).

3.1.2.1.2. *Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione*

(95) In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia.

(96) Il settore del prodotto in esame è servito principalmente da società private, quali Changzhou Enreach Copper Co. ([22]), Zhejiang Hailiang Co. Ltd ([23]) o Ningbo Jintian Copper (Group) Co., Ltd ([24]). Inoltre, essendo il rame un fattore produttivo fondamentale per la produzione dei tubi di rame, le risultanze relative alla proprietà statale nel settore del rame sono pertanto pertinenti: diverse *imprese di proprietà dello Stato* figurano tra i principali portatori di interessi nel settore del rame, come ad esempio China Copper Corporation ([25]), controllata da Chinalco ([26]), un'impresa di proprietà dello Stato soggetta alla commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato («*SASAC*») ([27]), o China Minmetals Corp. ([28]), un'altra impresa di proprietà dello Stato soggetta alla SASAC ([29]).

(97) Tuttavia gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato ma anche nelle società private ([30]), laddove il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell'economia del paese. In effetti, l'influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all'interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerato quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito in Cina.

(98) Inoltre il settore del prodotto in esame è soggetto a diverse politiche governative, come il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell'industria delle materie prime ([31]), che impone di prevenire uno sviluppo cieco e disordinato del settore della fusione del rame ([32]) e di concentrarsi sui sottosettori industriali o sui prodotti chiave con una solida base industriale, importanti vantaggi comparativi e tecnologie di punta, per sfruttare il ruolo guida delle imprese chiave nella catena industriale e creare una serie di poli industriali nel settore dei metalli non ferrosi ([33]).

(99) Analogamente, il piano di lavoro per la crescita costante dell'industria dei metalli non ferrosi 2025-2026 ([34]) mira a garantire che dal 2025 al 2026 il valore aggiunto dell'industria dei metalli non ferrosi crescerà a un tasso medio annuo di circa il 5 %, mantenendo una tendenza economica positiva, che la produzione di dieci metalli non ferrosi crescerà a un tasso medio annuo di circa l'1,5 % e che saranno compiuti progressi positivi nello sviluppo di risorse interne come il rame ([35]).

([21]) Relazione — capitolo 2, pagg. da 19 a 24, capitolo 4, pagg. 69, 99 e 100, capitolo 5, pagg. 130 e 131.
([22]) Cfr. https://www.enreach.com.cn/about_14/ (consultazione: 19 giugno 2026).
([23]) Cfr. la relazione annuale 2025 di Zhejiang Hailiang Co. Ltd., pag. 107, disponibile all'indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2026/2026-4/2026-04-29/12269645.PDF (consultazione: 19 giugno 2026).
([24]) Cfr. la relazione annuale 2025 di Ningbo Jintian Copper (Group) Co. Ltd., pag. 72, disponibile all'indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2026/2026-4/2026-04-24/12156933.PDF (consultazione: 19 giugno 2026).
([25]) Cfr. https://zgty.chinalco.com.cn/ (consultazione: 19 giugno 2026).
([26]) Cfr. la relazione annuale 2025 di Chinalco, pag. 253, disponibile all'indirizzo: https://www.chalco.com.cn/tzzgx/thygg/202603/P020260330341392300660.pdf (consultazione: 19 giugno 2026).
([27]) Cfr. http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultazione: 19 giugno 2026).
([28]) Cfr. https://www.minmetals.com/ (consultazione: 19 giugno 2026).
([29]) Cfr. http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultazione: 19 giugno 2026).
([30]) Cfr. articolo 33 della costituzione del PCC e articolo 19 della legge cinese sulle società. Cfr. relazione — capitolo 3, pagg. da 47 a 50.
([31]) Cfr. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/5665166/files/90c1c79a00b44c67b59c29392476c862.pdf (consultazione: 22 giugno 2026).
([32]) Ibidem, sezione IV.1, pag. 12.
([33]) Ibidem, sezione IV.2, pag. 14.
([34]) Cfr. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202509/P020250928687723775593.pdf (consultazione: 22 giugno 2026).
([35]) Ibidem, sezione II, pag. 2.

(100) Più nello specifico, il piano di attuazione per lo sviluppo di alta qualità dell'industria del rame (2025-2027) ([36]) stabilisce che entro il 2027 la resilienza e la sicurezza delle catene industriali e di approvvigionamento saranno notevolmente migliorate, che la sicurezza delle materie prime in rame sarà costantemente rafforzata, puntando a un aumento del 5 %-10 % delle risorse interne di minerali di rame, e che l'innovazione tecnologica vedrà un continuo miglioramento, conseguendo progressi decisivi nei processi chiave ([37]). Il piano di attuazione stabilisce inoltre l'obiettivo di sviluppare una serie di imprese dell'industria del rame di elevata qualità e ottimizzare ulteriormente la struttura industriale ([38]). Il governo della RPC intende, in ultima analisi, garantire che, entro il 2035, la catena industriale cinese del rame raggiungerà il livello di leader mondiale costituendo un modello di sviluppo caratterizzato da una struttura industriale adeguata, un elevato livello di innovazione tecnologica, buona qualità ed efficienza, e una forte competitività a livello globale ([39]).

(101) Inoltre le nuove tecnologie per la fusione del rame figurano tra le industrie incentivate nel repertorio di riferimento per l'adeguamento strutturale dell'industria (edizione 2024) ([40]). Lo stesso repertorio mostra la completa interferenza del governo nel settore del rame. Sempre all'interno del repertorio, i progetti di fusione del rame con capacità inferiore a 100 000 tonnellate/anno figurano come industrie soggette a restrizioni ([41]).

(102) Il controllo e la supervisione strategica del governo si possono osservare anche a livello delle pertinenti associazioni di categoria ([42]).

(103) Ad esempio la China Non Ferrous Metals Fabrication Industry Association («*CNFA*») ([43]) afferma all'articolo 2 del proprio statuto che l'obiettivo dell'organizzazione è sostenere la linea di base e le varie politiche del partito; servire il governo, l'industria, le imprese e svolgere appieno il proprio ruolo di consulente e assistente del governo ([44]).

(104) Inoltre l'articolo 3 stabilisce che la CNFA aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese, istituisce un'organizzazione del partito comunista cinese, svolge attività di partito e garantisce le condizioni necessarie per le attività dell'organizzazione del partito. Inoltre la CNFA accetta gli orientamenti commerciali e la supervisione del ministero degli Affari civili e del dipartimento di gestione del settore ([45]).

(105) Zhejiang Hailiang Co. Ltd, Ningbo Jintian Copper (Group) Co., Ltd., e Chinalco figurano tra i membri della CNFA ([46]). I primi due gruppi sono gli unici ad aver risposto al modulo di campionamento.

(106) Di conseguenza i produttori privati nel settore del prodotto in esame non possono operare a condizioni di mercato. Di fatto tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all'orientamento delle autorità.

3.1.2.1.3. *Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi*

(107) Il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi tramite la presenza dello Stato nelle imprese. Di fatto le cellule del PCC presenti nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali.

(108) Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC ([47])) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito.

([36]) Cfr. https://www.ncsti.gov.cn/zcfg/zcwj/202502/t20250212_195423.html (consultazione: 22 giugno 2026).
([37]) Ibidem, sezione I.
([38]) Ibidem, sezione I.
([39]) Ibidem, sezione I.
([40]) Cfr. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/t20231229_1362999.html, pag. 22 (consultazione: 24 giugno 2026).
([41]) Ibidem, pag. 91.
([42]) Relazione — capitolo 2, pagg. 24 e 27.
([43]) Cfr. https://www.cnfa.net.cn/ (consultazione: 22 giugno 2026).
([44]) Cfr. https://www.cnfa.net.cn/about/1546.aspx (consultazione: 22 giugno 2026).
([45]) Ibidem (consultazione: 22 giugno 2026).
([46]) Cfr. https://www.cnfa.net.cn/roster.aspx (consultazione: 26 giugno 2026).
([47]) Relazione — capitolo 3, pag. 40.

(109) Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o fatto rispettare in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC sta rafforzando le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico ([48]), anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito ([49]).

(110) Già nel 2017 era stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % dei 1,86 milioni circa di società private, associata a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l'ultima parola nelle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società ([50]). Tali norme sono di applicazione generale in tutta l'economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori del prodotto in esame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(111) Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» («orientamenti») ([51]), che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private.

(112) La sezione II.4 degli orientamenti recita: «[o]*ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l'attività del Fronte unito nel settore privato e intensificare con efficacia il lavoro in questo campo*»; e la sezione III.6 recita: «[o]*ccorre intensificare il consolidamento del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il loro ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri*». Pertanto gli orientamenti sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altri soggetti del settore privato ([52]).

(113) L'inchiesta ha confermato che sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l'iscrizione al PCC/l'esercizio di funzioni all'interno del partito esistono anche nel settore del rame. A titolo di esempio, uno degli amministratori di Zhejiang Hailiang Co. Ltd, che è anche vicepresidente di Hailiang Group Co., Ltd., azionista di controllo della società, è membro del PCC ([53]).

(114) Inoltre il presidente di Dongfang Run'an Group, la holding di uno dei principali produttori di tubi di rame Changzhou Enreach Copper Co. ([54]), è membro del PCC ([55]) ed è stato insignito del riconoscimento di «Insigne edificatore del socialismo con caratteristiche cinesi tra gli operatori del settore privato della provincia di Jiangsu» ([56]).

(115) Inoltre il presidente di China Copper Corporation ricopre anche la carica di vicedirettore generale e membro del gruppo direttivo del partito della holding Chinalco ([57]). Inoltre il direttore generale di China Copper Corporation ricopre anche il ruolo di segretario del partito ([58]). Più nello specifico, il comitato di partito di China Copper Corporation afferma di essersi concentrato negli ultimi anni sulla profonda integrazione dell'edificazione del partito con le attività produttive e commerciali e di aver approvato progetti dopo che diversi livelli delle organizzazioni di partito li hanno riesaminati ([59]).

(116) La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato ([60]). La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore dei tubi di rame e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi.

([48]) Cfr. ad esempio: Blanchette, J. - «*Xi's Gamble*: *The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster*», *Foreign Affairs*, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19.
([49]) Relazione — capitolo 3, pag. 41.
([50]) Disponibile all'indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consultazione: 22 giugno 2026).
([51]) Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare l'attività del Fronte unito nel settore privato per la nuova era: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultazione: 22 giugno 2026).
([52]) *Financial Times* (2020), «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise»: https://www.ft.com/content/582411f6-fc3b-4e4d-9916-c30a29ad010e?syn-25a6b1a6=1 (consultazione: 22 giugno 2026).
([53]) Cfr. la relazione annuale 2025 di Zhejiang Hailiang Co. Ltd, pag. 60, disponibile all'indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2026/2026-4/2026-04-29/12269645.PDF (consultazione: 22 giugno 2026).
([54]) Cfr. https://www.cnfa.net.cn/institute/show-2672.aspx (consultazione: 22 giugno 2026).
([55]) Cfr. https://js.news.cn/20250609/01a98f2d767044798192f9a068694b0d/c.html (consultazione: 22 giugno 2026).
([56]) Cfr. https://finance.sina.com.cn/roll/2025-11-10/doc-infwwvuv1539830.shtml (consultazione: 22 giugno 2026).
([57]) Cfr. https://zgty.chinalco.com.cn/gywm/gsld/ (consultazione: 22 giugno 2026).
([58]) Ibidem.
([59]) Cfr. https://zgty.chinalco.com.cn/xwzx/gsyw/202606/t20260612_171520.html (consultazione: 22 giugno 2026).
([60]) Relazione — capitolo 14, sezioni da 14.1 a 14.3.

3.1.2.1.4. *Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato*

(117) L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali, provinciali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore.

(118) Nel complesso il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti ([61]).

(119) Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto in esame.

(120) Il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell'industria delle materie prime ([62]) mira a controllare rigorosamente le nuove capacità e impone ai governi locali di incorporare i contenuti principali e i grandi progetti del piano nei rispettivi programmi di lavoro prioritari a livello locale. Il governo della RPC intende inoltre rafforzare il coordinamento delle politiche, sfruttare appieno il ruolo guida del piano e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra politiche fiscali, di bilancio, finanziarie, di investimento, di importazione ed esportazione, in materia di energia, ecologia, ambiente, risorse naturali e prezzi con le politiche industriali ([63]).

(121) Secondo il piano di attuazione per lo sviluppo di alta qualità dell'industria del rame (2025-2027) ([64]), il governo della RPC intende accelerare il conseguimento di progressi decisivi nelle tecnologie chiave e guidare le imprese di produzione di materiali in rame nella collaborazione con gli istituti di ricerca e le imprese di applicazione a valle nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo e di applicazione industriale delle tecnologie di preparazione di materiali in leghe di rame ad alte prestazioni, nonché accelerare lo sviluppo di apparecchiature chiave quali una nuova generazione di linee di produzione di tubi di rame di precisione per colata continua e laminazione ([65]). A tal fine, le autorità pubbliche dovrebbero rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le politiche fiscali, di bilancio, finanziarie, di investimento, di importazione ed esportazione e le politiche industriali per massimizzare l'impatto delle politiche. Inoltre dovrebbero guidare gli istituti finanziari nella fornitura di un sostegno preciso ed efficace alla realizzazione e all'ammodernamento dei principali progetti dell'industria del rame che soddisfano le norme del settore e rafforzare la valutazione e l'orientamento delle pertinenti imprese di proprietà dello Stato ([66]).

(122) Analogamente, a livello provinciale, secondo il quattordicesimo piano quinquennale di Jiangxi sullo sviluppo di alta qualità dell'industria dei metalli non ferrosi ([67]), le autorità governative intendono plasmare la configurazione industriale del settore come segue: realizzare un sistema industriale caratterizzato da industrie relativamente concentrate, catene industriali complete, vantaggi complementari e sviluppo coordinato ([68]).

(123) A livello comunale, il comune di Kunming ha firmato un accordo di cooperazione strategica con la China Copper Corporation ([69]) al fine di garantire che entrambe le parti si allineino strettamente ai piani strategici nazionali e della provincia dello Yunnan per lo sviluppo di alta qualità dell'industria dei metalli non ferrosi ([70]).

([61]) Relazione — capitolo 4, pagg. 56, 57, 99 e 100.
([62]) Cfr. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/5665166/files/90c1c79a00b44c67b59c29392476c862.pdf (consultazione: 22 giugno 2026).
([63]) Ibidem. Sezione IV.1m, pag. 12, e sezione VI.2, pag. 25.
([64]) Cfr. https://www.ncsti.gov.cn/zcfg/zcwj/202502/t20250212_195423.html (consultazione: 22 giugno 2026).
([65]) Ibidem. Sezione VIII.
([66]) Ibidem. Sezioni XIII e XIV.
([67]) Cfr. il quattordicesimo piano quinquennale di Jiangxi sullo sviluppo di alta qualità dell'industria dei metalli non ferrosi.
([68]) Ibidem, sezione III.1.
([69]) Cfr. https://www.sohu.com/a/970930639_121106902 (consultazione: 22 giugno 2026).
([70]) Ibidem.

(124) Pertanto, attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore e dei fattori produttivi a monte.

(125) In sintesi il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore. Tali misure impediscono il libero funzionamento delle forze di mercato.

3.1.2.1.5. *Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale*

(126) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti di paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sua applicazione sistematicamente insufficiente.

(127) Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in rapporto alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure d'insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d'insolvenza, esercitando spesso un'influenza diretta sull'esito dei procedimenti ([71]).

(128) In Cina inoltre le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà dei terreni e ai relativi diritti di uso ([72]). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti di uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l'introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ([73]). Inoltre nell'assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l'attuazione dei piani economici ([74]).

(129) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori del prodotto in esame sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore del rame. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze.

(130) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto in esame.

3.1.2.1.6. *Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali*

(131) In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, dal momento che i lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati nell'esercizio dei loro diritti all'organizzazione collettiva. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva ([75]).

(132) Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale ([76]). Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa.

([71]) Relazione — capitolo 6, pagg. da 171 a 179.
([72]) Relazione — capitolo 9, pagg. 260 e 261.
([73]) Relazione — capitolo 9, pagg. da 257 a 260.
([74]) Relazione — capitolo 9, pagg. da 252 a 254.
([75]) Relazione — capitolo 13, pagg. da 360 a 361 e da 364 a 370.
([76]) Relazione — capitolo 13, pag. 366.

(133) Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza ([77]). Da tali risultanze emerge una distorsione dei costi salariali in Cina.

(134) Non sono stati presentati elementi di prova atti a dimostrare che il settore dei tubi di rame non sarebbe soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro in Cina).

3.1.2.1.7. *Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato*

(135) L'accesso al capitale degli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni.

(136) In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali ([78]) che, nel concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Come le imprese non finanziarie di proprietà dello Stato, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) ([79]) e attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC.

(137) In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ([80]). Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici.

(138) I recenti sviluppi illustrano ulteriormente l'entità dell'influenza esercitata dal governo sugli istituti finanziari in Cina. Nel marzo 2025 il governo della RPC ha annunciato l'emissione di buoni del tesoro per un valore di 500 miliardi di CNY al fine di fornire un sostegno finanziario sostanziale alle principali banche, tra cui Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications e Postal Savings Bank of China. L'intervento mirava a stabilizzare tali istituti in un contesto caratterizzato dal calo della redditività e da margini di interesse netti ai minimi storici, evidenziando le misure proattive adottate dallo Stato per mantenere la stabilità economica ([81]).

(139) Il governo della RPC ha inoltre chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione ([82]). Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali ora devono prendere in considerazione in particolare come i soggetti «*rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell'economia reale*», e in particolare come «*rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti*» ([83]).

([77]) Relazione — capitolo 13, pagg. da 370 a 373.
([78]) Relazione — capitolo 6, pagg. da 137 a 140.
([79]) Relazione — capitolo 6, pagg. da 146 a 149.
([80]) Relazione — capitolo 6, pag. 149.
([81]) Cfr. sostegno ad hoc del governo della RPC alle banche, annuncio ufficiale, ministero delle Finanze, disponibile all'indirizzo: https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202503/t20250329_3961036.htm (consultazione: 5 giugno 2026).
([82]) Commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa, «Piano d'azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022)», 28 agosto 2020, disponibile all'indirizzo: http://www.scio.gov.cn/xwfb/gwyxwbgsxwfbh/wqfbh_2284/2021n_2711/2021n07y14r/wjxgzc_3574/202208/t20220808_312682.html (consultazione: 4 giugno 2026). Il piano dispone di «*attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull'avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario*». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l'integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: «[r]*enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l'integrazione della leadership del partito nella governance societaria* […]. *Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell'alta dirigenza*».
([83]) Commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa, «Comunicazione sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali», 15 dicembre 2020, disponibile all'indirizzo: https://jrs.mof.gov.cn/zhengcefabu/cwjx/202101/t20210104_3638904.htm (consultazione: 4 giugno 2026).

(140) Per quanto riguarda inoltre il livello di assegnazione delle risorse finanziarie, con diverse misure volte a promuovere ulteriormente lo sviluppo degli investimenti privati ([84]), il governo della RPC intende «*aumentare le risorse di bilancio centrali per sostenere progetti di investimento privati qualificati e svolgere attivamente un ruolo di orientamento e di guida*». Il governo della RPC intende anche «*fare un buon uso dei nuovi strumenti finanziari strategici* [e] *sostenere una serie di qualificati progetti di investimento privati in settori importanti e in aree chiave*» ([85]).

(141) I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo della RPC e dalla forza di un'eventuale garanzia implicita da parte del governo ([86]). Questo è aggravato da ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti ([87]). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

(142) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(143) In terzo luogo, sebbene in teoria la liberalizzazione dei tassi di interesse nominali sia stata realizzata nell'ottobre 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all'intervento del governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti ([88]). Recentemente i media ufficiali cinesi hanno riferito che il PCC ha invitato a «*orientare al ribasso il tasso di interesse del mercato dei prestiti*» ([89]). Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi decisamente bassi (underpricing) e di conseguenza un utilizzo eccessivo e non necessariamente efficiente del capitale.

(144) La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell'efficienza nell'allocazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto o di evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(145) In sostanza, nonostante le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(146) Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto in esame non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

3.1.2.1.8. *Natura sistemica delle distorsioni descritte*

(147) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione aggiornata sono caratteristiche dell'economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra e nella parte I della relazione aggiornata si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per i fattori produttivi, come esposto sopra e nella parte II della relazione aggiornata.

([84]) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/content/202511/content_7047643.htm (consultazione: 5 giugno 2026).
([85]) Ibidem, sezione 11.
([86]) Relazione — capitolo 6, pagg. 157 e 158.
([87]) Relazione — capitolo 6, pagg. da 150 a 152, da 156 a 160 e da 165 a 171.
([88]) OCSE (2019), «OECD Economic Surveys: China 2019», pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, pag. 29, disponibile all'indirizzo: https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consultazione: 22 giugno 2026).
([89]) Cfr.: https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202006/t20200618_3534446.htm (consultazione: 5 giugno 2026).

(148) La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto in esame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto in esame acquistano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori. Tali distorsioni sono state descritte dettagliatamente sopra. La Commissione ha rilevato che l'assetto normativo alla base di tali distorsioni è generalmente applicabile e i produttori di tubi di rame sono soggetti a tali norme come qualsiasi altro operatore economico in Cina. Le distorsioni quindi esercitano un'incidenza diretta sulla struttura dei costi del prodotto in esame.

(149) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione aggiornata.

(150) Di fatto gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto esso stesso in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

(151) Nella presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario, né lo hanno fatto i produttori esportatori.

3.1.2.2. Paese rappresentativo

3.1.2.2.1. *Osservazioni generali*

(152) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

— un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ([90]);

— la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in tale paese;

— l'esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo;

— qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(153) Il 7 luglio 2026 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale («nota»). In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto in esame. Nella nota sono descritti anche i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e le parti interessate sono state informate in merito ai paesi che potrebbero essere considerati un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC

(154) Nella nota la Commissione ha individuato Brasile, Malaysia, Messico, Serbia, Sud Africa, Thailandia e Turchia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(155) Non sono pervenute osservazioni riguardo ai paesi individuati nella nota.

([90]) Dati pubblici della Banca mondiale — reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

Esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo

(156) Nella nota la Commissione ha indicato che, ai fini della disponibilità dei dati, era necessario effettuare ulteriori verifiche, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari prontamente disponibili dei produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(157) La Commissione ha analizzato le statistiche sulle importazioni del fattore produttivo principale, in particolare i catodi di rame, che rappresentano oltre il 95 % del costo di produzione, e i cascami e gli avanzi di rame, per i sette potenziali paesi rappresentativi menzionati nel considerando 154. Dalle statistiche è emerso che in tutti i sette paesi sopra elencati tanto i catodi quanto i rottami di rame sono per lo più importati da paesi diversi dalla Cina, dalla Russia o dai paesi elencati all'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ([91]).

(158) Per quanto riguarda il Brasile, la Commissione ha individuato due produttori: Termomecanica ([92]) e Paranapanema ([93]). Per quanto riguarda Termomecanica, la Commissione non è stata in grado di reperire i dati finanziari disponibili per il PI (i più recenti risalivano al 2023), mentre per quanto riguarda Paranapanema gli ultimi dati finanziari (2024) hanno evidenziato perdite. Considerando che la Commissione non ha potuto reperire elementi di prova di una produzione redditizia del prodotto oggetto dell'inchiesta in Brasile, la Commissione ha concluso in via provvisoria che il Brasile non era adatto a essere considerato un paese rappresentativo appropriato ai fini della presente inchiesta.

(159) Per quanto riguarda la Malaysia, il denunciante e la Commissione hanno individuato due produttori: KMCT Corporation e MetTube. La Commissione non ha potuto reperire i dati finanziari disponibili per KMCT. Per quanto riguarda MetTube, dagli ultimi dati finanziari disponibili (2024) è emerso che la società ha raggiunto a malapena il pareggio (utile < 1 %). Considerando che la Commissione non ha potuto reperire elementi di prova di una produzione redditizia del prodotto oggetto dell'inchiesta in Malaysia, la Commissione ha concluso che la Malaysia non era adatta a essere considerata un paese rappresentativo appropriato ai fini della presente inchiesta.

(160) Per quanto riguarda il Messico, la Commissione ha individuato tre produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta: GDA, Industrias Unidas, S.A. de C.V. («IUSU») Elementia Materiales, S.A.P.I. DE C.V. («Elementia»). GDA è tuttavia collegata a un altro produttore esportatore della RPC e pertanto non ha potuto essere presa in considerazione, dato che ciò potrebbe compromettere l'affidabilità dei suoi dati finanziari. La Commissione non ha potuto reperire dati finanziari prontamente disponibili per IUSU. La Commissione ha trovato dati prontamente disponibili in relazione a Elementia, ma dal bilancio è emerso che la divisione metallurgica di tale società non era redditizia. Considerando che la Commissione non ha potuto reperire elementi di prova di una produzione redditizia del prodotto oggetto dell'inchiesta in Messico che non sia interessata dalle distorsioni riscontrate in Cina, la Commissione non ha considerato il Messico come paese rappresentativo appropriato.

(161) Nessuno dei due produttori sudafricani, Maksal Tubes (Pty) Ltd. ([94]) e Copper Tubing Africa (Pty) Ltd. ([95]), disponeva di dati finanziari prontamente disponibili. Considerando che la Commissione non ha potuto reperire elementi di prova di una produzione redditizia del prodotto oggetto dell'inchiesta in Sud Africa, la Commissione ha concluso che il Sud Africa non era adatto a essere considerato un paese rappresentativo appropriato ai fini della presente inchiesta.

(162) Per quanto riguarda la Thailandia, la Commissione ha individuato un produttore, Loyal Hailiang Copper (Thailand) Co., Ltd., con dati prontamente disponibili relativi al 2024. Tuttavia tali dati non riguardano il periodo dell'inchiesta. La società è inoltre collegata a Zhejiang Hailiang Co., Ltd., produttore esportatore della RPC oggetto dell'inchiesta nell'ambito del presente procedimento, il che può compromettere l'affidabilità dei suoi dati finanziari. La Commissione ha rilevato altresì che le importazioni di catodi di rame dalla Cina rappresentavano il 25 % delle importazioni totali di catodi di rame in Thailandia. Per questi motivi la Thailandia non è stata considerata un paese rappresentativo appropriato.

([91]) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

([92]) https://www.termomecanica.com.br/EN/termomecanica.

([93]) https://www.paranapanema.com.br/en/our-products/paranapanema/.

([94]) https://www.maksal.com/.

([95]) https://coppertubing.co.za/.

(163) Per quanto riguarda la Turchia, la Commissione ha individuato due produttori: Sarkuysan ([96]) e Ulusoy Bakır ve Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ulusoy) ([97]). Tuttavia i dati finanziari di tali produttori non erano prontamente disponibili e, di conseguenza, non potevano essere considerati idonei ai fini della determinazione delle SGAV e dei profitti. Considerando che la Commissione non ha potuto reperire elementi di prova di una produzione redditizia del prodotto oggetto dell'inchiesta in Turchia, la Commissione ha concluso che la Turchia non era adatta a essere considerata un paese rappresentativo appropriato ai fini della presente inchiesta.

(164) La Commissione ha individuato rendiconti finanziari prontamente disponibili soltanto per un produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta che ha mostrato un livello ragionevole di redditività per un periodo che si sovrappone pienamentecoincidenti al periodo dell'inchiesta, ossia VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO in Serbia ([98]).

(165) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la nota la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla propria intenzione di utilizzare la Serbia come paese rappresentativo appropriato e le informazioni finanziarie della società VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO in Serbia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni ai fini del calcolo del valore normale.

(166) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza della Serbia come paese rappresentativo e di VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO come produttore del paese rappresentativo.

(167) In seguito alla nota, l'EUCTDC si è espresso generalmente a favore della selezione della Serbia come paese rappresentativo. Lo stesso ha tuttavia sostenuto che, secondo il proprio parere, i dati finanziari del produttore selezionato nel paese rappresentativo non presentavano un profitto ragionevole durante il PI, pari al 2 %, e ha chiesto alla Commissione di utilizzare un profitto storico del 7 %, di adeguarlo al 6 % o di utilizzare i dati finanziari di un distributore serbo del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(168) L'EUCTDC ha affermato che il margine di profitto del 2 % non era ragionevole e pertanto non era conforme all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Lo stesso ha asserito altresì che l'indicazione del profitto ragionevole dovrebbe essere letta in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, che stabilisce il profitto di riferimento minimo in condizioni di concorrenza normali.

(169) La Commissione ha ricordato che non esiste né una soglia minima né una soglia massima per determinare un profitto ragionevole nella costruzione del valore normale. Il profitto ragionevole è stabilito sulla base delle circostanze del caso specifico e dei migliori dati finanziari disponibili. Il profitto non deve essere fissato al livello minimo del 6 % ([99]) che si applica al profitto di riferimento dell'industria dell'Unione, non al profitto nel paese rappresentativo. La richiesta di adeguare il profitto a un livello che rispecchi il profitto di riferimento minimo applicato al calcolo del profitto di riferimento dell'industria dell'Unione è stata pertanto respinta.

(170) Nelle proprie osservazioni sulla nota, l'EUCTDC ha affermato che il calo della redditività della società serba, dal 7 % nel 2022 al 2 % nel 2025, ha evidenziato la pressione esercitata dai fornitori asiatici del prodotto oggetto dell'inchiesta nella regione. Per questo motivo, l'EUCTDC ha suggerito di utilizzare il profitto del 2022 o un profitto medio relativo agli ultimi quattro anni. L'EUCTDC non ha fornito alcun elemento di prova dell'esistenza di tale pressione. La Commissione non ha riscontrato elementi di prova in tal senso né ha osservato un aumento delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Cina verso la Serbia nel periodo successivo al 2022. La richiesta di utilizzare un profitto relativo a un anno lontano dal PI come il 2022, o il profitto medio dei quattro anni precedenti, è stata pertanto respinta.

([96]) https://sarkuysan.com/en/product/product-copper-tube-page.
([97]) https://www.uci.com.tr/products.
([98]) https://vbs.co.rs.
([99]) Ad esempio nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 della Commissione, del 17 dicembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese, è stato reputato ragionevole un profitto del 4,24 % (GU L, 2025/4, 9.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/4/oj), considerando 171).

(171) Tuttavia, tenuto conto del fatto che il profitto ottenuto durante il PI era effettivamente basso e, in particolare, inferiore al profitto ottenuto dalla maggior parte dei produttori esportatori di paesi diversi dalla RPC che hanno collaborato in relazione alle vendite del prodotto oggetto dell'inchiesta sui rispettivi mercati interni ad acquirenti indipendenti, la Commissione ha fatto ricorso all'anno più vicino al PI avente un profitto ragionevole. La Commissione ha preso in considerazione i dati finanziari relativi al 2024, l'anno precedente il periodo dell'inchiesta, in cui VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO ha registrato un profitto del 5 % e SGAV pari all'11 %, che sono stati considerati ragionevoli dato che rispecchiavano in modo più accurato i risultati finanziari medi dei produttori del settore del prodotto in esame. Il profitto totale e le SGAV si attestavano a un livello simile a quello registrato durante il PI e il profitto stesso è stato considerato di livello ragionevole.

(172) Nonostante sia stato fatto riferimento all'anno 2024, VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO rimane l'unico produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta con dati finanziari prontamente disponibili in grado di dimostrare percentuali di profitto e SGAV che potrebbero portare a importi ragionevoli. Come spiegato al considerando 162, sebbene anche LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO LTD in Thailandia disponesse di dati finanziari prontamente disponibili per il 2024, non è stato possibile utilizzare tale società come un'approssimazione appropriata essendo la stessa collegata a un altro produttore esportatore cinese e pertanto detta società è stata considerata non affidabile.

(173) Nelle sue osservazioni sulla nota, Jintian China ha affermato, sulla base delle statistiche fornite nella nota, che la Turchia è un paese rappresentativo più adeguato, in quanto il volume dei catodi di rame importati è dodici volte superiore a quello della Serbia e, secondo Jintian China, il prezzo medio all'importazione in Turchia è più *neutro* rispetto a quello della Serbia dato che, in considerazione di un volume delle importazioni più elevato, l'impatto di fattori occasionali può essere attenuato.

(174) In risposta alle osservazioni di Jintian China, l'EUCTDC si è opposto al parere secondo cui la Turchia dovrebbe essere considerata un paese rappresentativo appropriato. Lo stesso ha sostenuto che, sebbene il volume dei catodi di rame importati fosse superiore a quello della Serbia, il prezzo medio all'importazione era inferiore al prezzo medio annuo della Borsa londinese dei metalli (*London Metal Exchange*, «LME») per i catodi di rame e inferiore ai prezzi osservati nella maggior parte degli altri potenziali paesi rappresentativi (fatta eccezione per la Malaysia e il Brasile). Dato che il prezzo LME è quotato a livello franco fabbrica, il prezzo effettivo all'importazione dovrebbe essere persino più elevato. Di conseguenza l'EUCTDC ha concluso che i prezzi all'importazione dei catodi di rame in Turchia non possono essere considerati rappresentativi.

(175) La Commissione ha analizzato le importazioni dei principali fattori produttivi da tutti e sette i possibili paesi rappresentativi. Come già indicato ai considerando 159 e 162, la Commissione ha ritenuto che la Malaysia e la Thailandia non fossero paesi appropriati. La Commissione non ha riscontrato motivi per considerare le importazioni serbe non rappresentative. Jintian China non ha fornito elementi di prova o argomentazioni che modificherebbero tale posizione. In assenza di dati finanziari prontamente disponibili, la semplice constatazione che la Turchia, un paese notevolmente più grande della Serbia, importa volumi più elevati non costituisce né una novità né un criterio pertinente per considerare non rappresentative le importazioni serbe.

(176) Jintian China ha asserito altresì che la Turchia non dovrebbe essere esclusa dai possibili paesi rappresentativi, dato che i dati finanziari del produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta non erano prontamente disponibili. Jintian China ha fornito i rendiconti finanziari di Sarkuysan, uno dei produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta individuati in Turchia. Pertanto, secondo Jintian China, la Turchia era un paese rappresentativo idoneo.

(177) I rendiconti finanziari forniti da Jintian China riguardano il PI e sono prontamente disponibili. Si tratta tuttavia di una versione consolidata relativa all'intero gruppo societario. Il gruppo è composto da varie controllate che svolgono funzioni diverse e fabbricano un'ampia gamma di prodotti. Soprattutto, le controllate i cui risultati finanziari sono incorporati nel bilancio consolidato sono situate in paesi diversi, quali Bulgaria, Germania e Stati Uniti. Di conseguenza i profitti e le SGAV non potevano essere attribuiti esclusivamente al produttore esportatore del prodotto oggetto dell'inchiesta nel potenziale paese rappresentativo.

(178) La Commissione non ha pertanto riscontrato motivi per considerare la Turchia un paese rappresentativo più adatto della Serbia.

Livello di protezione sociale e ambientale

(179) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Serbia era l'unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.1.2.2.2. *Conclusioni*

(180) Alla luce dell'analisi di cui sopra, la Serbia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.

3.1.2.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(181) Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

(182) La Commissione ha dichiarato che, al fine di calcolare il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe fatto ricorso alla banca dati GTA per stabilire il costo esente da distorsioni dei principali fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che si sarebbe avvalsa dell'ufficio statistico della Repubblica di Serbia ([100]) e dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO — *International Labour Organization*) ([101]) per stabilire i costi del lavoro e quelli dell'energia esenti da distorsioni (energia elettrica ([102]) e gas naturale ([103])).

(183) Nella nota la Commissione ha altresì informato le parti interessate che, a causa del peso trascurabile di alcune materie prime rispetto al costo totale di produzione, tali voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha quindi comunicato che avrebbe calcolato la percentuale dei materiali di consumo rispetto al costo totale delle materie prime (pari al 5 %) e avrebbe applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di usare i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato.

3.1.2.3.1. *Fattori produttivi*

(184) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

Tabella 1

Fattori produttivi del prodotto oggetto dell'inchiesta

Fattore produttivo	Codice della merce	Fonte	Valore esente da distorsioni (in CNY)	Unità di misura
Materie prime				
Catodo di rame	7403 11	GTA	77,19	kg

([100]) https://www.stat.gov.rs/en-US/oblasti/trziste-rada/zarade.
([101]) https://ilostat.ilo.org/data/?cat_mode=subject.
([102]) https://www.eps.rs/cir/snabdevanje/Pages/cene.aspx.
([103]) https://www.srbijagas.com/?page_id=2562.

Fattore produttivo	Codice della merce	Fonte	Valore esente da distorsioni (in CNY)	Unità di misura
Materiali di consumo				
Lavoro (manodopera)				
Lavoro (manodopera)	n/a	Ufficio statistico della Repubblica di Serbia ([1]) e ILO ([2])	74,96	ore
Energia				
Energia elettrica	n/a	Agenzia serba per l'energia ([3])	0,90	kWh
Gas naturale	n/a	Agenzia serba per l'energia ([4])	0,31	kWh

([1]) https://www.stat.gov.rs/en-US/oblasti/trziste-rada/zarade.
([2]) https://ilostat.ilo.org/data/?cat_mode=subject.
([3]) https://www.aers.rs/media/Files/Izvestaji/Godisnji/Izvestaj%20Agencije%202025.pdf.
([4]) https://www.aers.rs/media/Files/Izvestaji/Godisnji/Izvestaj%20Agencije%202025.pdf.

(185) La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo, la Commissione ha utilizzato i dati forniti dal denunciante sui costi di fabbricazione che non erano stati inclusi nei singoli fattori produttivi di cui sopra. Per quanto riguarda il produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione ha utilizzato i dati forniti dal denunciante. Il metodo è debitamente illustrato al punto 3.1.2.3.6.

3.1.2.3.2. *Materie prime*

(186) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi.

(187) Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato e indicati nella denuncia rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta. Dato che il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 183.

(188) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come disposto all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato i pertinenti dazi all'importazione del paese rappresentativo.

(189) Per quanto riguarda Jintian China, la Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti da tale società per l'approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società.

(190) La Commissione ha inoltre stimato i costi di trasporto sostenuti dal produttore esportatore che non ha collaborato per l'approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo esente da distorsioni delle materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni.

3.1.2.3.3. *Lavoro (manodopera)*

(191) L'ufficio statistico della Repubblica di Serbia pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Serbia. La Commissione ha utilizzato le ultime statistiche disponibili relative all'anno 2025 per il costo medio del lavoro nel settore della fabbricazione di metalli di base, che comprende i costi del lavoro nel settore dei tubi di rame ([104]). Per quanto riguarda l'orario di lavoro medio nel settore manifatturiero, la Commissione ha utilizzato le statistiche dell'ILO ([105]).

3.1.2.3.4. *Energia elettrica*

(192) Il prezzo dell'energia elettrica per le imprese (utenti industriali) in Serbia è pubblicato dall'Agenzia serba per l'energia ([106]). La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell'energia elettrica industriale nella fascia di consumo corrispondente nel 2025, quali pubblicati dall'Agenzia.

3.1.2.3.5. *Gas naturale*

(193) Il prezzo del gas naturale per gli utenti industriali in Serbia è pubblicato dall'Agenzia serba per l'energia ([107]). La Commissione ha utilizzato i prezzi nella fascia di consumo corrispondente durante il periodo dell'inchiesta.

3.1.2.3.6. *Spese generali di produzione, SGAV e profitti*

(194) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «*il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti*». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(195) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, e data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati del denunciante, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, a seconda del modello prodotto.

(196) Per quanto riguarda il produttore esportatore Jintian China, le spese generali di produzione da esso sostenute sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

(197) Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari per il 2024 estratti dalla banca dati Orbis per VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO.

3.1.2.3.7. *Calcolo*

(198) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto e a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(199) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal denunciante nella denuncia e nei moduli sui fattori produttivi forniti da due gruppi di esportatori in merito all'utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(200) Per Jintian China, la Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. Tali tassi di consumo sono stati appurati in sede di verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto al punto 3.1.2.2.

([104]) https://www.stat.gov.rs/en-US/oblasti/trziste-rada/zarade.
([105]) https://ilostat.ilo.org/data/?cat_mode=subject.
([106]) https://www.aers.rs/media/Files/Izvestaji/Godisnji/Izvestaj%20Agencije%202025.pdf.
([107]) https://www.aers.rs/media/Files/Izvestaji/Godisnji/Izvestaj%20Agencije%202025.pdf.

(201) Una volta stabilito il costo di fabbricazione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato ai considerando da 194 a 197.

(202) La Commissione ha poi aggiunto le spese generali di produzione medie, come spiegato al considerando 195, al costo di fabbricazione esente da distorsioni per giungere a costi di produzione esenti da distorsioni.

(203) Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO. Le SGAV sono state espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni e ammontavano all'11 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 5 %.

(204) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.1.3. *Prezzo all'esportazione*

3.1.3.1. Jintian China

(205) Il produttore esportatore che ha collaborato, Jintian China, ha esportato nell'Unione tramite il proprio operatore commerciale collegato a Hong Kong, pertanto il prezzo pagato o pagabile dal primo acquirente indipendente nell'Unione è stato adeguato come spiegato al punto 3.1.5.1.

3.1.3.2. Altri produttori esportatori

(206) Come spiegato nei considerando da 11 a 17, la collaborazione dei produttori esportatori cinesi è stata scarsa e pertanto il prezzo all'esportazione è stato basato sui dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Di conseguenza il prezzo all'esportazione è stato determinato in base al prezzo medio all'importazione nell'Unione del prodotto in esame dalla Cina, come stabilito al punto 4.4 che segue, adeguato al livello franco fabbrica, detraendo i costi di nolo marittimo e di trasporto interno, come indicato nella denuncia.

3.1.4. *Confronto*

(207) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

3.1.4.1. Adeguamenti apportati al valore normale

(208) Come spiegato al considerando 198, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica.

3.1.4.1.1. *Jintian China*

(209) Jintian China ha importato materie prime e successivamente ha venduto il prodotto oggetto dell'inchiesta nell'ambito del regime doganale di perfezionamento attivo. Secondo l'attuale metodologia fiscale della RPC per quanto riguarda l'IVA non rimborsabile sulle vendite all'esportazione, l'IVA non rimborsabile è determinata detraendo il valore dei fattori produttivi importati esenti da imposta dal valore totale delle esportazioni. Di conseguenza la Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base a tale valore aggiunto sul prodotto esportato nell'Unione. Inoltre la Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare ulteriori adeguamenti al valore normale per quanto riguarda Jintian China, né tali adeguamenti sono stati richiesti dalla società.

3.1.4.1.2. *Altri produttori esportatori*

(210) Per gli altri produttori esportatori, la Commissione ha altresì effettuato un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base al fine di tenere conto della differenza nelle imposte indirette tra le vendite all'esportazione dalla Cina verso l'Unione e il valore normale nel caso in cui siano state escluse imposte indirette quali l'IVA. Le società esportatrici di tubi di rame non avevano diritto al rimborso dell'IVA pagata a monte sulle materie prime acquistate per la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Di conseguenza la differenza nelle imposte indirette tra le vendite all'esportazione e il valore normale era pari al 13 % ed è stato effettuato un adeguamento corrispondente.

3.1.5. *Adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione*

3.1.5.1. Jintian China

(211) Per riportare il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori.

(212) Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito e spese bancarie.

(213) Jintian China ha esportato nell'Unione tramite un operatore commerciale collegato a Hong Kong. Di conseguenza è stato effettuato un adeguamento per le commissioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. L'operatore commerciale in questione era responsabile dei rapporti con i clienti, in particolare del mantenimento e dell'avvio dei contatti con i clienti, della gestione degli ordini e delle operazioni, dell'organizzazione dei trasporti, del nolo e dell'assicurazione per le vendite. Detto operatore commerciale è stato remunerato per lo svolgimento di tali funzioni mediante una maggiorazione. La Commissione ha pertanto constatato che l'operatore commerciale svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Considerando la relazione tra l'operatore commerciale e il produttore, la Commissione ha stabilito l'importo della commissione sulla base delle SGAV effettive dell'operatore commerciale collegato e di un profitto teorico pari al 10 %.

(214) Per quanto riguarda tale profitto, nel presente procedimento nessuno degli importatori indipendenti ha collaborato. La Commissione non dispone di dati provenienti da operatori commerciali indipendenti che commercializzano lo stesso prodotto o un prodotto simile al prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto fatto ricorso al prodotto più vicino possibile al prodotto in esame (prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo) che è caratterizzato anch'esso da una quota elevata del rispettivo fattore produttivo metallico. La Commissione si è pertanto basata in via provvisoria sul profitto ritenuto ragionevole in una recente inchiesta di restituzione riguardante le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo ([108]). In tale inchiesta il profitto degli importatori indipendenti era compreso tra il 10 % e il 13 % e la Commissione ha deciso di applicare, in via prudenziale, il valore corrispondente al limite inferiore di tale intervallo.

3.1.5.2. Altri produttori esportatori

(215) Il prezzo all'esportazione per gli altri produttori esportatori è stato stabilito a livello franco fabbrica, come spiegato al considerando 206.

(216) Sulla base delle informazioni raccolte durante l'inchiesta, la Commissione ha stabilito che tutti i produttori esportatori noti in Cina operano con un modello simile a quello di Jintian China e vendono il prodotto in esame tramite operatori commerciali collegati in Cina o in paesi terzi. La Commissione ha pertanto deciso di applicare il medesimo adeguamento relativo a Jintian China, illustrato al considerando 213, a tutte le altre società. La Commissione ha stabilito l'importo delle SGAV sulla base della media delle SGAV dichiarate da tutti gli operatori commerciali collegati che hanno collaborato dei produttori esportatori in tutti i paesi oggetto della presente inchiesta. Per quanto riguarda il profitto teorico, la Commissione ha applicato il 10 %, come indicato al considerando 214.

3.1.6. *Margini di dumping*

(217) Come spiegato al considerando 18, la Commissione ha deciso di applicare l'articolo 18 per la determinazione del dumping, fatta eccezione per il produttore esportatore Jintian China, per il quale è stato calcolato un margine individuale.

([108]) Inchiesta di restituzione RF86-01: decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 3105 final del 20 maggio 2026, https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2484#RF86-01.

3.1.6.1. Jintian China

(218) Per Jintian China, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

3.1.6.2. Altri produttori esportatori

(219) La Commissione ha determinato il margine di dumping per tutte le altre società sulla base dei dati disponibili, utilizzando i dati forniti dal denunciante e dai produttori esportatori che hanno collaborato ai fini dell'adeguamento, come spiegato al considerando 216. La Commissione ha poi confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(220) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping provvisorio
Ningbo Jintian Copper Tube Co., Ltd	33,5 %
Tutte le altre importazioni originarie della Cina	51,5 %

3.2. **Messico**

3.2.1. *Valore normale*

(221) La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno registrato dal produttore messicano che ha collaborato, GDA, fosse rappresentativo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione durante il PI. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno dal produttore esportatore inserito nel campione erano rappresentative.

(222) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che sono identici o comparabili ai tipi venduti per l'esportazione verso l'Unione per il produttore esportatore che ha collaborato.

(223) La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno del produttore esportatore che ha collaborato, GDA, per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione fossero rappresentative, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell'inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che per tutti i tipi di prodotto, identici o comparabili a un tipo di prodotto venduto per l'esportazione nell'Unione, il volume totale delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta rappresentava almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile ed era pertanto rappresentativo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

(224) La Commissione ha poi definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(225) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:

a) il volume delle vendite del tipo di prodotto venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; e

b) la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

(226) Nel presente caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il PI.

(227) Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI se:

a) il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l'80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o

b) la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

(228) La struttura operativa del gruppo GD è la seguente: GDA è il produttore del prodotto in esame in Messico, lavora le materie prime fornite e di proprietà di HKGD, che mantiene la proprietà del prodotto finito e paga a GDA una commissione di lavorazione («*maquila*») per la fabbricazione di tubi di rame. HKGD vende il prodotto in esame a GDC per le vendite sul mercato interno o a GDUS per le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione nell'Unione.

(229) Dall'inchiesta della Commissione è emerso che le informazioni fornite dal gruppo GD per la determinazione dei costi di produzione e delle SGAV delle società pertinenti erano incomplete, inesatte, non verificabili e presentate in parte in violazione dei termini concordati. In particolare il gruppo GD ha fornito informazioni incomplete, inesatte e fuorvianti, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, per quanto riguarda la determinazione dei costi totali di fabbricazione e la ripartizione delle SGAV per HKGD, GDUS e GDA. Dall'inchiesta della Commissione è emerso che la versione definitiva fornita dalla società in merito ai costi di produzione e alle SGAV non teneva conto delle risultanze della visita di verifica. Ciò ha avuto un impatto sostanziale sui costi di produzione e sulle SGAV. Il 7 settembre 2026 la Commissione ha pertanto inviato una lettera a norma dell'articolo 18 in merito all'omessa collaborazione per tali punti («lettera ex articolo 18»). In seguito alla risposta ricevuta il 15 settembre 2026, la Commissione ha proceduto alla determinazione dei costi integrando le risultanze della verifica e rivedendo di conseguenza il costo di produzione e le SGAV.

(230) Il 15 settembre 2026 il gruppo GD ha presentato osservazioni in merito alla lettera ex articolo 18 e ha convenuto che non tutti i fascicoli di lavoro prodotti durante l'inchiesta dal gruppo GD erano accurati, dato che vi sono state rettifiche durante la verifica, disaccordi sulla metodologia di ripartizione e i fascicoli relativi ai costi di produzione sono stati presentati dopo la data richiesta alla fine della verifica in Messico. Il gruppo GD contesta tuttavia che l'applicazione dell'articolo 18 sia giustificata, dato che ha fornito alla Commissione tutte le informazioni necessarie, non ha presentato informazioni false né ha ostacolato gravemente l'inchiesta. Il gruppo GD ha affermato di aver collaborato a tutte le visite di verifica, anche se queste erano «*insolitamente esigenti*», e ribadisce di aver fornito piena collaborazione. La società ha affermato che le differenze erano dovute a formule, classificazioni, versioni diverse o conversioni del tasso di cambio e che le uniche questioni rimaste in sospeso erano «*questioni specifiche relative alla classificazione contabile, alla metodologia di ripartizione, al controllo delle versioni e alla spiegazione di particolari operazioni*».

(231) Inoltre il gruppo GD ha osservato che la prevista applicazione dell'articolo 18 non è giustificata, dato che il paragrafo 1 dello stesso articolo consente l'uso dei dati disponibili, ma non impone che ogni fascicolo di lavoro sia esente da errori o che ogni scelta di ripartizione sia allineata con la metodologia preferita dalla Commissione.

(232) Nella stessa lettera di cui sopra, il gruppo GD ha inoltre osservato che l'articolo 18, paragrafo 3, prevede che le informazioni non perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese e che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, esiste un'importante garanzia procedurale in base alla quale la parte deve essere informata dei motivi del rifiuto delle informazioni e avere la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro il termine specificato. Il gruppo GD ha inoltre osservato che i panel e le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) indicano che i dati disponibili costituiscono uno strumento per colmare effettive lacune informative e non una punizione, e descrive la collaborazione come un «*processo bidirezionale*» in considerazione delle difficoltà pratiche. Il gruppo GD ha affermato che l'esistenza di una rettifica e di disaccordi metodologici sulle informazioni relative ai costi di fabbricazione e sulla ripartizione della tabella G (risposta al questionario) non giustifica il rifiuto delle informazioni verificate nel loro complesso. Secondo il gruppo GD, la Commissione è tenuta invece a individuare informazioni specifiche che sarebbero mancanti o inutilizzabili e a chiedere se da queste sia comunque possibile trarre conclusioni ragionevolmente accurate.

(233) Infine il gruppo GD ha affermato che non vi è un'evidente mancanza di collaborazione, dato che ha risposto alle lettere di richiesta di maggiori informazioni e ai questionari, ha organizzato e partecipato a tre visite di verifica in tre continenti, ha concesso al gruppo di lavoro incaricato del caso l'accesso ai sistemi e ai documenti contabili, ha rivisto i fascicoli di lavoro, ha messo a disposizione a distanza personale messicano esperto nel corso della verifica di GDUS, per la quale, secondo il gruppo GD, la partecipazione fisica era stata richiesta solo poco prima della visita e che i registri della Commissione dimostravano che tutte le divisioni di GDUS sono state controllate e la verifica è stata completata in tempo utile. Il gruppo GD ha pertanto chiesto alla Commissione di non applicare l'articolo 18 al costo di fabbricazione o alla tabella G. Il gruppo GD chiede piuttosto che gli adeguamenti siano limitati a voci specifiche e siano effettuati, ove possibile, sulla base delle informazioni verificate già disponibili a norma dell'articolo 18, paragrafo 3.

(234) La Commissione ha osservato che la comunicazione del gruppo GD ha confermato inesattezze, informazioni mancanti e non ha fornito nuovi contenuti, fatti verificabili o nuove argomentazioni. La Commissione ha inoltre osservato che nelle lettere in preparazione della verifica inviate al gruppo GD l'8 giugno 2026 si chiedeva che membri chiave del personale fossero disponibili con breve preavviso e che la Commissione era stata informata solo del fatto che il personale a conoscenza delle risposte di GDUS e delle informazioni sulle vendite nell'UE non sarebbe stato presente presso i locali all'inizio della visita di verifica di GDUS. In effetti, il gruppo GD aveva affermato che i membri chiave del suo personale si sarebbero recati presso i locali di GDUS per le visite di verifica.

(235) La Commissione ha inoltre osservato che le risposte ai questionari e alle lettere di richiesta di maggiori informazioni contenevano diverse carenze individuate che è stato chiesto di correggere o completare prima delle visite di verifica; nonostante le ripetute richieste della Commissione, tali carenze sono state tuttavia solo parzialmente corrette o completate durante le visite di verifica.

(236) La Commissione ha inoltre preso atto di ulteriori informazioni e chiarimenti forniti dal gruppo GD nella sua lettera del 15 settembre 2026. La stessa non ha potuto tuttavia verificare tali informazioni dopo la conclusione delle visite di verifica di GDA, GDC, GDUS e HKGD. La Commissione ha inoltre rilevato che in ogni caso le informazioni supplementari fornite dal gruppo GD e le argomentazioni presentate non inciderebbero sulle conclusioni raggiunte dalla stessa al considerando 229 in merito alle informazioni incomplete, inesatte e fuorvianti ai fini della determinazione dei costi totali di fabbricazione e della ripartizione delle SGAV.

(237) Di conseguenza la Commissione ritiene che vi siano motivi sufficienti per ricorrere ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, come spiegato nella lettera ex articolo 18 e sintetizzato al considerando 229. La Commissione ha pertanto adeguato e integrato i costi di produzione e le SGAV per le vendite sul mercato interno al primo acquirente indipendente sulla base dei dati disponibili tratti dai fascicoli del gruppo GD e delle informazioni raccolte nel corso delle visite di verifica. Non sono stati utilizzati dati esterni come dati disponibili. La Commissione ha utilizzato i fascicoli corretti e completi ai fini della verifica della redditività delle vendite sul mercato interno.

(238) Dall'analisi di tutte le vendite sul mercato interno, a seguito dell'esecuzione di tutte le necessarie rettifiche illustrate in precedenza, è emerso che meno dell'80 % di tali vendite è stato remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Di conseguenza il valore normale è stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative, fatta eccezione per un tipo di prodotto per il quale più dell'80 % di tutte le vendite sul mercato interno era remunerativo e per il quale il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il PI.

3.2.2. *Prezzo all'esportazione*

(239) Come illustrato al considerando 228, il produttore che ha collaborato, GDA, ha esportato nell'Unione utilizzando società collegate (HKGD e GDUS) situate al di fuori dell'Unione.

(240) Per quanto concerne HKGD, è stato effettuato un adeguamento per la commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per il proprietario e il suo primo venditore del prodotto. HKGD vendeva il prodotto in esame a GDUS, per l'esportazione nell'Unione, applicando una maggiorazione. La Commissione ha pertanto constatato che l'operatore commerciale agiva in qualità di agente che opera sulla base di commissioni. Considerando la relazione tra l'operatore commerciale e il produttore, la Commissione ha stabilito l'importo della commissione sulla base delle SGAV effettive dell'operatore commerciale collegato e di un profitto teorico pari al 10 %.

(241) Per quanto riguarda tale profitto, nel presente procedimento nessuno degli importatori indipendenti ha collaborato. La Commissione non dispone di dati provenienti da operatori commerciali indipendenti che commercializzano lo stesso prodotto o un prodotto simile al prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto fatto ricorso al prodotto più vicino possibile al prodotto in esame (prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo) che è caratterizzato anch'esso da una quota elevata del rispettivo fattore produttivo metallico. La Commissione si è pertanto basata in via provvisoria sul profitto ritenuto ragionevole in una recente inchiesta di restituzione riguardante le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo ([109]). In tale inchiesta il profitto degli importatori indipendenti era compreso tra il 10 % e il 13 % e la Commissione ha deciso di applicare, in via prudenziale, il valore corrispondente al limite inferiore di tale intervallo.

(242) Per quanto concerne GDUS, dato che la funzione di tale soggetto consisteva principalmente nell'emettere fatture e incassare entrate senza ricevere una commissione per le rivendite, si è ritenuto che essa non svolgesse funzioni analoghe a quelle di un agente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i).

(243) Pertanto il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.2.3. *Confronto*

(244) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

3.2.3.1. Adeguamenti apportati al valore normale

(245) Per riportare il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti volti a tenere conto delle spese di nolo e assicurazione.

Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito e imballaggio.

3.2.4. *Adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione*

(246) Per riportare il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: dazi doganali, altri oneri all'importazione, nolo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, tra cui imballaggio e affitto di magazzini.

(247) Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito e imballaggio.

3.2.5. *Margini di dumping*

(248) Per il produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(249) Il livello di collaborazione nel presente caso è alto, dato che le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato hanno costituito di fatto circa il 100 % delle importazioni totali nell'Unione durante il PI. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello del margine di dumping dell'unica società che ha collaborato.

([109]) Inchiesta di restituzione RF86-01: decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 3105 final del 20 maggio 2026, https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2484#RF86-01.

(250) Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping provvisorio
GD Affiliates de RL de CV	32,2 %
Tutte le altre importazioni originarie del Messico	32,2 %

3.3. **Uzbekistan**

3.3.1. *Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base*

(251) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, poiché l'Uzbekistan non è membro dell'OMC e figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755, il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese rappresentativo appropriato.

(252) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la selezione del paese rappresentativo appropriato si deve basare: a) sulla collaborazione di almeno un esportatore e produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta in tale paese; b) se del caso, deve essere utilizzato un paese rappresentativo appropriato sottoposto alla stessa inchiesta; c) nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza deve essere accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(253) Di conseguenza la Commissione ha stabilito di individuare tutti i paesi in cui almeno un esportatore e produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta era disposto a collaborare all'inchiesta ai fini della loro valutazione successiva.

Scelta di un paese rappresentativo

(254) Al punto 5.3.3 dell'avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a proporre uno o più paesi rappresentativi appropriati ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base e a fornire l'identità dei produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta in tali paesi. La Commissione ha inoltre invitato tutti i produttori esportatori del Vietnam e del Messico oggetto dell'inchiesta a manifestare la loro disponibilità a collaborare al calcolo del valore normale per l'Uzbekistan. Due società, Jintian in Vietnam e GDA in Messico, hanno risposto positivamente.

(255) Il 27 aprile 2026 la Commissione ha contattato tutti gli altri produttori noti di qualsiasi potenziale paese rappresentativo, fatta eccezione per la Cina ([110]). Alla luce degli elementi di prova presentati nella denuncia secondo cui i produttori cinesi di tubi di rame potrebbero essere soggetti a distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, i produttori della RPC non sono stati inizialmente contattati. Di conseguenza, la Commissione ha rinviato la propria valutazione in attesa dell'esito dell'inchiesta sull'esistenza di tali distorsioni.

(256) Un produttore con sede in Turchia, Ulusoy Bakır ve Metal A.S, ha risposto positivamente, unendosi ai due produttori del Vietnam e del Messico che avevano già espresso la volontà di collaborare al calcolo del valore normale in Uzbekistan. Successivamente, si è manifestato un produttore con sede negli Stati Uniti d'America, Wieland Copper Products LLC («Wieland US»), il quale ha acconsentito a collaborare.

(257) Il 20 maggio 2026 la Commissione ha inizialmente informato le parti interessate, con una nota al fascicolo, che intendeva utilizzare il produttore con sede in Turchia come fonte di informazioni ai fini della determinazione del valore normale e ha invitato le parti a presentare osservazioni.

([110]) Comunicazione del 27 aprile 2026, numero di riferimento: t26.003023; e nota al fascicolo dell'8 maggio 2026, numero di riferimento; t26.003356.

(258) La Commissione ha inoltre rilevato che tanto Jintian Vietnam quanto GDA sono collegate ai produttori esportatori cinesi oggetto della presente inchiesta e che vi erano determinate circostanze relative alla struttura societaria e ai flussi di vendita e di approvvigionamento di Jintian Vietnam e GDA che avrebbero potuto incidere sul valore normale del prodotto oggetto dell'inchiesta stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(259) Tuttavia, sebbene il produttore turco abbia inizialmente risposto al questionario antidumping, le informazioni fornite sono risultate carenti e prive dei dati necessari ai fini del calcolo di un valore normale. La Commissione ha successivamente inviato alla società turca una lettera di richiesta di maggiori informazioni in cui chiedeva le informazioni mancanti. Dato che la società non ha fornito una risposta entro il termine specificato e ha smesso di collaborare, la Commissione ha dovuto rimuovere tale produttore dall'elenco dei potenziali produttori rappresentativi.

(260) Wieland US, d'altro canto, ha risposto al questionario con i dati necessari ai fini del calcolo di un valore normale. Wieland US è un produttore di tubi di rame orientato principalmente verso il proprio mercato interno, la cui capacità produttiva è dell'ordine di grandezza di quella dei produttori uzbeki, con una struttura e un processo di produzione analoghi a quelli di questi ultimi. Di conseguenza, l'8 settembre 2026, tramite una nota al fascicolo, la Commissione ha informato le parti interessate che, a seguito della rimozione della società turca, la stessa prevedeva di considerare il produttore con sede negli Stati Uniti come produttore rappresentativo e ha invitato le parti a presentare osservazioni ([111]).

(261) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha confermato l'esistenza di dazi all'esportazione sui materiali in rame compresi tra il 10 % e il 22 % in Vietnam. Tuttavia, data la sua ubicazione nella zona di trasformazione per l'esportazione, che di fatto è una zona esente da dazi, Jintian Vietnam non è soggetta a tali imposte e non è stata pertanto esclusa quale fonte di informazioni rappresentativa a tale titolo. Tuttavia la costituzione e la gestione della società in tale zona economica speciale per le imprese di trasformazione per l'esportazione erano chiaramente indice del fatto che la società in questione era principalmente orientata all'esportazione, il che corrispondeva a vendite molto limitate sul mercato interno. Inoltre detta società operava nell'ambito di una complessa serie di acquisti e rivendite infragruppo, che differivano notevolmente dalle operazioni di acquisto e vendita diretti effettuate dai produttori uzbeki e da Wieland US. La Commissione ha pertanto ritenuto che Jintian Vietnam non fosse una fonte di informazioni adeguata ai fini della determinazione del valore normale.

(262) Infine, in considerazione dell'applicazione dei dati disponibili per la determinazione del valore normale del produttore esportatore messicano GDA, come evidenziato ai considerando da 228 a 237, GDA non ha potuto essere utilizzata come scelta ragionevole ai fini della determinazione del valore normale.

(263) La Commissione ha quindi confermato in fase provvisoria che Wieland US era il produttore rappresentativo più appropriato.

Osservazioni sulla scelta del produttore rappresentativo

(264) All'apertura dell'inchiesta, ICG Infinity Copper Group LLC, Angren Pipe Plant LLC e JV Sharq Tubes LLC («produttori uzbeki») hanno affermato che, a loro avviso, la Commissione dovrebbe selezionare l'India o il Vietnam come paese rappresentativo, data la somiglianza del loro settore dei tubi di rame con quello dell'Uzbekistan e la loro classificazione simile in termini di sviluppo economico ([112]), ([113]). A tal fine i produttori uzbeki hanno affermato che, per la scelta del paese rappresentativo, è necessario tenere conto della comparabilità economica, dato l'effetto che essa ha sui costi e sulla struttura della produzione e la sua pertinenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, che persegue lo stesso obiettivo dell'articolo 2, paragrafo 7; ossia calcolare il valore normale sulla base dei prezzi rappresentativi di un paese terzo. Inoltre i produttori uzbeki hanno formulato le osservazioni che seguono:

a) il Vietnam dovrebbe essere considerato un paese rappresentativo solo qualora la Commissione non abbia accertato l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime che rendono inattendibili i costi e i prezzi;

b) è stato individuato un produttore indiano di tubi di rame che avrebbe potuto essere disposto a collaborare all'inchiesta;

([111]) Nota al fascicolo dell'8 settembre 2026, T26.007340.
([112]) t26.002008.
([113]) Gruppo della Banca mondiale, Reddito medio-basso, https://data.worldbank.org/country/lower-middle-income.

c) il Messico dovrebbe essere selezionato solo qualora la Commissione ritenga che in Vietnam sussista una particolare situazione di mercato e che non sia disponibile alcun produttore indiano. A tale riguardo, i produttori uzbeki hanno affermato che la grande capacità produttiva e la struttura internazionale di GD Mexico, che in questa fase era l'unico produttore individuato in Messico, unite al più elevato livello di sviluppo economico del paese ([114]), rendevano il Messico l'opzione meno adeguata tra quelle disponibili.

(265) Dopo la selezione preliminare della Turchia come paese rappresentativo ([115]) e l'annuncio da parte di Wieland US che la società era disposta a collaborare all'inchiesta, il denunciante ha presentato osservazioni e ha sostenuto che gli Stati Uniti dovrebbero essere selezionati come paese rappresentativo appropriato anziché la Turchia in considerazione degli aspetti seguenti:

a) la forte concorrenza interna sul mercato nazionale dei tubi di rame negli Stati Uniti, che fissa i prezzi in base alle normali forze di mercato nonostante l'esistenza di dazi all'importazione sui tubi di rame;

b) l'importante sostegno statale alle industrie metallurgiche in Turchia, volto a tutelare la produzione interna e le esportazioni;

c) la pressione esterna sui prezzi esercitata sui produttori turchi del prodotto oggetto dell'inchiesta in esame dalle importazioni a basso prezzo di tubi di rame dalla Cina, dal Vietnam e dall'Uzbekistan, che potrebbe incidere sulla struttura dei costi e della redditività del produttore turco che ha collaborato;

d) il livello più elevato di stabilità economica e di protezione ambientale e sociale degli Stati Uniti rispetto alla Turchia.

(266) I produttori uzbeki hanno contestato le argomentazioni dei denuncianti ([116]) secondo cui gli Stati Uniti beneficiavano di un livello più elevato di protezione sociale e ambientale sulla base della loro partecipazione e ratifica delle convenzioni dell'ILO e dei principali accordi ambientali, e hanno osservato che si dovrebbe dare la preferenza ai produttori esportatori dei paesi oggetto dell'inchiesta, sostenendo inoltre che in casi recenti la Commissione ha respinto le obiezioni sollevate sulla base dell'inflazione contro la scelta della Turchia come paese rappresentativo. Inoltre i produttori uzbeki hanno affermato che, in passato ([117]), gli organi giurisdizionali dell'UE hanno stabilito che le istituzioni devono cercare un paese terzo in cui i prezzi del prodotto simile si formino in circostanze il più possibile simili a quelle del paese esportatore e hanno poi tracciato un parallelo tra la valutazione della Commissione della struttura produttiva di GDA e quella di Wieland US. Secondo i produttori uzbeki, Wieland dovrebbe essere esclusa quale fonte di informazioni rappresentativa, dato che la sua struttura produttiva («gruppo multinazionale multisito integrato verticalmente» con acquisti infragruppo) e la sua struttura dei costi (dipendente dal rame riciclato e dai rottami di rame) sono sostanzialmente diverse da quelle dei produttori uzbeki.

(267) Inoltre i produttori uzbeki hanno suggerito che Wieland US avrebbe potuto beneficiare di un notevole sostegno pubblico e hanno elencato diverse operazioni del gruppo societario che erano state selezionate per il sostegno federale o i pacchetti di incentivi. I produttori uzbeki hanno inoltre affermato che l'introduzione, ad agosto 2025, di un dazio del 50 % sulle importazioni di prodotti semilavorati in rame ([118]), ([119]) potrebbe incidere sia sui costi che sui profitti, distorcendo di fatto il valore normale calcolato sulla base dei dati di Wieland, nonostante le affermazioni del denunciante secondo cui i produttori statunitensi operano in un mercato interno competitivo. Infine i produttori uzbeki hanno presentato osservazioni sulla scelta di Wieland US come fonte di informazioni per la determinazione del valore normale. Tuttavia, dal momento che tali osservazioni sono state presentate soltanto tre settimane prima del termine legale per la comunicazione preventiva, e dopo il termine stabilito nella seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale in Uzbekistan ([120]), la Commissione non è stata in grado di prenderle in esame in questa fase dell'inchiesta.

([114]) Gruppo della Banca mondiale, Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/country/upper-middle-income.
([115]) t26.003907.
([116]) t26.004103.
([117]) Causa C-338/10, *Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt.*, ECLI:EU:C:2012:158, punti da 20 a 22; causa C-687/13, *Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH/Hauptzollamt Regensburg*, ECLI:EU:C:2015:573, punto 49.
([118]) *Fact Sheet: President Donald J. Trump Takes Action to Address the Threat to National Security from Imports of Copper*, The White House.
([119]) I cosiddetti «dazi sul rame ex sezione 232» si applicano alle importazioni di prodotti semilavorati in rame, quali condotte, fili, barre, lamiere, tubi, raccordi per tubi, cavi, connettori e componenti elettrici in rame. Non si applicano a fattori produttivi quali minerali di rame, concentrati, metalline, catodi e anodi.
([120]) Nota al fascicolo dell'8 settembre 2026 (disponibile nel fascicolo il 9 settembre 2026) (t26.007340) che invita le parti a presentare osservazioni entro 10 giorni dalla data in cui la nota è resa disponibile nel fascicolo pubblico. I produttori uzbeki hanno risposto il 21 settembre 2026, trascorsi i 10 giorni stabiliti.

(268) La Commissione ha respinto tutte le argomentazioni relative alla selezione della Turchia come paese rappresentativo appropriato, dato che, come spiegato al considerando 261, l'unica società del paese che ha collaborato non ha fornito le informazioni necessarie per il calcolo del valore normale.

(269) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui Wieland US beneficia di canali di acquisto infragruppo, la Commissione ha spiegato che solo un volume limitato di materie prime (inferiore al 20 %) è stato acquistato da fornitori collegati e che non è stata riscontrata praticamente alcuna differenza di prezzo tra le materie prime acquistate da fornitori indipendenti e quelle acquistate da fornitori collegati. A titolo di confronto, il 100 % degli acquisti di materie prime da parte di Jintian Vietnam è stato effettuato tramite fornitori collegati. Ne consegue che, se la Commissione dovesse ritenere che il fatto di beneficiare di canali di acquisto infragruppo sia sufficiente a rendere inadeguata la selezione di una società come produttore rappresentativo, Jintian Vietnam dovrebbe essere considerata l'opzione meno rappresentativa.

(270) Come rilevato dalla Commissione nella seconda nota al fascicolo sulla scelta del paese rappresentativo, la struttura e il processo di produzione di Wieland erano simili a quelli dei produttori uzbeki. Per quanto concerne il processo di produzione e di vendita sul mercato interno, Wieland US funge da società indipendente nel proprio mercato interno; la maggior parte delle sue materie prime è acquistata in modo indipendente e da fornitori indipendenti e le sue vendite sul mercato interno sono effettuate esclusivamente dalla società ad acquirenti indipendenti. A tal fine, la Commissione ha ribadito le risultanze di cui al considerando 267, secondo cui la struttura delle vendite e della produzione del produttore vietnamita, situato in una zona di trasformazione per l'esportazione e orientato fin dalla sua fondazione verso il mercato di esportazione, era molto meno rappresentativa della situazione delle vendite sul mercato interno dei produttori uzbeki rispetto a quella di Wieland US. In effetti, meno del 3 % delle vendite di Jintian durante il PI era destinato al mercato interno, il che suggerisce che tali vendite fossero accessorie per la società e abbiano inciso sulla valutazione della rappresentatività nel calcolo del valore normale, mentre le vendite sul mercato interno hanno assorbito una quota significativa delle vendite totali dei produttori uzbeki, superando complessivamente il 15 %. Tale differenza ha inciso sulla rappresentatività delle vendite sul mercato interno utilizzate ai fini della determinazione del valore normale, dato che Jintian non aveva effettuato vendite sul mercato interno di diversi tipi di prodotto esportati dai produttori uzbeki, mentre Wieland US ne aveva effettuate.

(271) La Commissione ha ricordato ai produttori uzbeki che il requisito di un livello di sviluppo economico analogo del paese rappresentativo appropriato di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non trova riscontro nell'articolo 2, paragrafo 7, a norma del quale il valore normale è determinato per le importazioni originarie di paesi che non sono membri dell'OMC. Le disposizioni per la determinazione del valore normale derivano dalla normativa applicabile e non dalla deduzione dei suoi presunti obiettivi; l'argomentazione è dunque priva di fondamento.

(272) Per quanto concerne le politiche in vigore tanto negli Stati Uniti quanto in Vietnam, la Commissione ha informato i produttori uzbeki di aver esaminato i costi di produzione e i prezzi di vendita sul mercato interno di Jintian Vietnam e Wieland US, per individuare i potenziali effetti distorsivi di tali politiche in ciascun paese, e di non aver riscontrato elementi di prova che indicassero che, nei casi in questione, i costi e i prezzi delle due società non erano il risultato di normali operazioni di mercato.

(273) Per quanto riguarda l'obbligo di selezionare un paese rappresentativo appropriato sottoposto alla stessa inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione osserva che tale requisito è subordinato all'adeguatezza dei possibili paesi rappresentativi appropriati. Nel caso di specie, e come spiegato ai considerando 267 e da 276 a 278, contrariamente al Vietnam, gli Stati Uniti sono stati considerati un paese rappresentativo appropriato.

(274) La Commissione ha dunque selezionato gli Stati Uniti come paese rappresentativo più appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

3.3.2. *Valore normale (paese rappresentativo)*

(275) Il valore normale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, è stato stabilito sulla base della risposta al questionario fornita da Wieland US.

(276) In primo luogo la Commissione ha esaminato se, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti negli Stati Uniti fosse rappresentativo. A tal fine il volume totale delle vendite sul mercato interno è stato confrontato con il volume totale del prodotto in esame esportato dai produttori esportatori uzbeki nell'Unione. Su tale base la Commissione ha riscontrato che il prodotto simile è stato venduto in quantità rappresentative sul mercato statunitense. In secondo luogo la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dal produttore statunitense nel paese rappresentativo identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nell'Unione dai produttori esportatori uzbeki. La stessa ha poi confrontato, in base al tipo di prodotto, il volume delle vendite negli Stati Uniti con le esportazioni dei produttori esportatori uzbeki nell'Unione. Da tale confronto è emerso che tutti i tipi di prodotto, a eccezione di uno, erano venduti in quantità rappresentative negli Stati Uniti.

(277) La Commissione ha successivamente esaminato per il produttore del paese rappresentativo se ciascun tipo di prodotto simile venduto sul mercato interno potesse essere considerato come venduto nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta. È stato determinato il costo di produzione di ciascun tipo di prodotto fabbricato dal produttore statunitense durante il periodo dell'inchiesta. Le vendite sono state ritenute remunerative se il prezzo unitario risultava pari o superiore al costo di produzione.

(278) Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore ai costi di produzione calcolati, rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo di vendita risultava pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Tale prezzo è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta. Per tutti i tipi di prodotto venduto dal produttore nel paese rappresentativo, il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava una percentuale pari ad almeno l'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo.

(279) Per il tipo di prodotto esportato dall'Uzbekistan nell'Unione e non venduto negli Stati Uniti, considerando che la Commissione non è stata in grado di trovare dati alternativi sufficientemente dettagliati per i prezzi del tipo di prodotto in questione sul mercato interno statunitense, il valore normale è stato costruito sulla base del tipo di prodotto più simile per il quale vi erano state vendite negli Stati Uniti. Per tutti gli altri tipi di prodotto, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno dal produttore statunitense che ha collaborato.

3.3.3. *Prezzo all'esportazione*

(280) I tre produttori che hanno collaborato hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Pertanto il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.3.4. *Confronto*

(281) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

3.3.4.1. Adeguamenti apportati al valore normale

(282) Per riportare il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica, è stato applicato un adeguamento per tenere conto delle spese di imballaggio.

3.3.5. *Adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione*

(283) Per riportare il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto del nolo e di altre spese di esportazione, quali l'assicurazione e i diritti per i certificati di origine e per le dichiarazioni di esportazione.

(284) Sono stati effettuati adeguamenti per i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità per i costi del credito e le spese bancarie.

3.3.6. *Margini di dumping*

(285) Per i tre produttori esportatori noti che hanno collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Nel caso di specie il livello di collaborazione è elevato perché tutti gli esportatori noti del prodotto in esame in Uzbekistan hanno collaborato all'inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato con il margine di dumping più elevato.

(286) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping provvisorio
ICG Infinity Copper Group LLC e il suo produttore collegato Metal Processing Technology LLC	36,8 %
Angren Pipe Plant LLC	31,1 %
JV Sharq Tubes LLC	36,2 %
Tutte le altre importazioni originarie dell'Uzbekistan	36,8 %

3.4. **Vietnam**

3.4.1. *Valore normale*

(287) La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato inserito nel campione fosse rappresentativo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore inserito nel campione erano rappresentative.

(288) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione per i produttori esportatori con vendite rappresentative sul mercato interno.

(289) La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione fossero rappresentative, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha stabilito che diversi tipi di prodotto non erano venduti in quantitativi rappresentativi.

(290) La Commissione ha poi definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(291) Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che, per entrambi i produttori esportatori, oltre il 96 % di tali vendite era remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è stato pertanto calcolato, per la maggior parte delle operazioni, come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il PI e, in parte, come media ponderata delle sole vendite remunerative.

(292) Per i tipi di prodotto per i quali non è stato possibile determinare le vendite remunerative, la Commissione ha costruito il valore normale. In alcuni casi in cui non sono state effettuate vendite di un tipo di prodotto del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, la Commissione ha cercato fonti alternative per i prezzi nel corso di normali operazioni commerciali. Dato che non vi sono state vendite sul mercato interno di altri produttori inseriti nel campione né è stato possibile divulgare in modo significativo il prezzo di vendita praticato sul mercato interno da altri produttori inseriti nel campione per detto tipo di prodotto senza violare la riservatezza di tale produttore, e dato che non erano disponibili altre fonti di prezzi per tali particolari tipi di prodotto, la Commissione ha costruito il valore normale per i tipi di prodotto pertinenti conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(293) Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi:

a) la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dai produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato per le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI; e

b) la media ponderata dei profitti dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato, realizzati con le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI.

(294) Per un tipo di prodotto non venduto in quantità rappresentative sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.

3.4.2. *Prezzo all'esportazione*

(295) I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti, tramite operatori commerciali collegati con sede al di fuori dell'Unione oppure tramite operatori commerciali collegati stabiliti nell'Unione che operavano come importatori.

(296) Per le esportazioni del prodotto in esame effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(297) Per quanto riguarda le esportazioni del prodotto in esame nell'Unione tramite società collegate stabilite all'interno dell'Unione operanti come importatori, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Nel caso di specie sono stati applicati adeguamenti al prezzo al fine di tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, ed è stato aggiunto un equo margine di profitto, stabilito sulla base di una recente inchiesta di restituzione sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo (ossia 10 %).

(298) Un importatore collegato nell'Unione ha trasformato ulteriormente il prodotto oggetto dell'inchiesta prima di venderlo sul mercato dell'Unione. Dato che i tipi di prodotto venduti dalla società di trasformazione non erano gli stessi di quelli importati nell'Unione e data la complessità insita nella determinazione del prezzo all'esportazione franco fabbrica per il prodotto importato, la Commissione ha ritenuto che fossero necessarie informazioni supplementari ai fini del calcolo del margine di dumping per tali operazioni. Di conseguenza la Commissione ha contattato la società di trasformazione e ha chiesto tali informazioni. Date le tempistiche dell'inchiesta, non è stato possibile raccogliere le informazioni prima che fosse necessario determinare il margine di pregiudizio provvisorio. Di conseguenza la Commissione ha deciso che tali vendite sarebbero state valutate in una fase successiva, una volta che fossero state disponibili tutte le informazioni necessarie.

3.4.3. *Confronto*

(299) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(300) È stato effettuato un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per Jintian Vietnam e il suo operatore commerciale collegato a Hong Kong. Quest'ultimo era responsabile dei rapporti con i clienti, in particolare del mantenimento e dell'avvio dei contatti con i clienti, della gestione degli ordini e delle operazioni, dell'organizzazione dei trasporti, del nolo e dell'assicurazione per le vendite. L'operatore commerciale è stato remunerato per il suo coinvolgimento con una maggiorazione. La Commissione ha pertanto constatato che l'operatore commerciale svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. .

(301) Nel caso di Hailiang Vietnam, i risultati dell'inchiesta hanno consentito di dimostrare che l'operatore commerciale aveva svolto campagne di marketing e promozione ed era responsabile della fissazione del prezzo delle vendite ad acquirenti indipendenti e di altri compiti di coordinamento delle vendite. L'operatore commerciale è stato remunerato per il suo coinvolgimento con una maggiorazione. In effetti, i clienti inoltravano gli ordini direttamente all'operatore commerciale, che si riforniva del prodotto in esame da diverse società all'interno del gruppo, ottenendo un profitto per i suoi servizi. La Commissione ha pertanto constatato che l'operatore commerciale svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente.

(302) I prezzi all'esportazione sono stati quindi adeguati per tenere conto delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione effettuate tramite operatori commerciali collegati situati al di fuori dell'Unione, detraendo un adeguamento per le SGAV di ciascun operatore commerciale collegato e un equo margine di profitto, stabilito sulla base di una recente inchiesta di restituzione sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo (ossia 10 %) ([121]).

3.4.3.1. Adeguamenti apportati al valore normale

(303) Come illustrato nel considerando 299, per la maggior parte dei tipi di prodotto, il valore normale è stato stabilito come una media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il PI e, in parte, come media ponderata delle sole vendite remunerative. Sono stati effettuati adeguamenti per riportare i prezzi sul mercato interno allo stadio commerciale franco fabbrica, tenendo conto del trasporto interno.

(304) Per le vendite per le quali il valore normale è stato stabilito utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti, detti valori sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari ulteriori adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica.

(305) Per le vendite tramite un operatore commerciale interno, sono stati effettuati ulteriori adeguamenti per riportare il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica. Inoltre sono stati apportati adeguamenti per tenere conto dei costi del credito, delle spese bancarie e degli sconti. La Commissione non ha riscontrato alcun motivo per applicare altri adeguamenti al valore normale.

3.4.4. *Adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione*

(306) Per riportare il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle spese di nolo, assicurazione, movimentazione, carico e delle spese accessorie e di altre imposizioni all'esportazione.

(307) Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito, spese bancarie e commissioni.

3.4.5. *Margini di dumping*

(308) Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

([121]) Cfr. anche il considerando 219 per maggiori dettagli sulla decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 3105 final del 20 maggio 2026.

(309) Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione appropriato, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping provvisorio
Jintian Copper Industrial Company Limited	13,8 %
Hailiang (Vietnam) Copper Manufacturing Co., Ltd	20,4 %

(310) Per i produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato, la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato pertanto stabilito in base ai margini dei produttori esportatori inseriti nel campione, senza tenere conto né dei margini dei produttori esportatori con margini di dumping nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

(311) Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 18 %.

(312) Il livello di collaborazione nel presente caso è alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito il 90 % circa delle importazioni totali durante il PI. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato, inserita nel campione ed esaminata individualmente, con il margine di dumping più elevato.

(313) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping provvisorio
Jintian Copper Industrial Company Limited	13,8 %
Hailiang (Vietnam) Copper Manufacturing Co., Ltd	20,4 %
Altre società che hanno collaborato in Vietnam	17,4 %
Tutte le altre importazioni originarie del Vietnam	20,4 %

4. **PREGIUDIZIO**

4.1. **Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione**

(314) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 11 produttori dell'Unione. Essi costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(315) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 110 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili concernenti l'industria dell'Unione, tra cui i dati verificati dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, i dati forniti dai produttori dell'Unione non inseriti nel campione e le informazioni pubbliche. Come indicato al considerando 8, i tre produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 40 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

4.2. **Determinazione del mercato pertinente dell'Unione**

(316) Al fine di stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.

(317) La Commissione ha constatato che soltanto una parte (circa il 15 %) della produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione era destinata a un uso vincolato e, in particolare, alla produzione di tubi di rame rivestiti o isolati. Tali prodotti a valle erano fabbricati all'interno della società produttrice dei tubi di rame o in un'altra società dello stesso gruppo, che di fatto non disponeva della libertà di scelta del fornitore.

(318) La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente per l'analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni. Al contrario la produzione destinata alla vendita sul mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame.

(319) Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati sull'intera attività legata al prodotto e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al mercato libero.

(320) La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all'industria dell'Unione sulla base di dati relativi al mercato libero. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell'Unione; quota di mercato; crescita; volume e prezzi delle esportazioni; redditività; e utile sul capitale investito. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell'esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell'industria dell'Unione.

(321) Per quanto concerne altri indicatori economici, tuttavia, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo in riferimento all'attività complessiva, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione. Questi sono: produzione; capacità e utilizzo degli impianti; investimenti; scorte; occupazione; produttività; salari; flusso di cassa e capacità di reperire capitali. Essi dipendono dall'intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul mercato libero.

4.3. **Consumo dell'Unione**

(322) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando tutte le importazioni alle vendite dell'industria dell'Unione.

(323) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Consumo totale dell'Unione	[128 000-146 000]	[120 000-136 000]	[118 000-134 000]	[118 000-134 000]
Indice	*100*	*93*	*92*	*92*
Mercato libero	[114 000-129 000]	[104 000-118 000]	[102 000-115 000]	[103 000-116 000]
Indice	*100*	*92*	*89*	*90*
Mercato vincolato	[14 000-18 000]	[15 000-18 000]	[16 000-19 000]	[15 000-18 000]
Indice	*100*	*105*	*110*	*105*

Fonte: cfr. le fonti relative alle importazioni e alle vendite dell'Unione nelle rispettive tabelle.

(324) La domanda di tubi di rame è strettamente legata al settore del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell'aria e della refrigerazione (HVACR) e, più in generale, al settore delle costruzioni.

(325) Durante il periodo in esame il consumo totale di tubi di rame nell'Unione è diminuito dell'8 %. Nel 2022 esso si attestava a un livello relativamente elevato, principalmente a causa del forte effetto di ripresa che ha seguito la recessione dovuta alla COVID-19 e che ha inciso positivamente anche sul settore del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell'aria e della refrigerazione; nel 2023 tale consumo è però diminuito del 7 % e si è poi stabilizzato in gran parte su tale livello nel 2024 e nel 2025 (periodo dell'inchiesta). Il consumo sul mercato libero ha seguito un andamento analogo, registrando un calo complessivo del 10 % nel periodo in esame.

4.4. **Importazioni dai paesi interessati**

4.4.1. *Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati*

(326) La Commissione ha effettuato un'analisi volta a stabilire se le importazioni del prodotto originario dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(327) Il margine di dumping determinato in relazione alle importazioni da ciascun paese interessato era superiore alla soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Il volume delle importazioni da ciascuno dei paesi interessati non era trascurabile.

(328) Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e tra le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il prodotto simile dell'Unione erano analoghe. Nello specifico, i prodotti importati erano in concorrenza tra loro e con i tubi di rame fabbricati nell'Unione, essendo venduti in larga misura attraverso gli stessi canali di vendita e a categorie di clienti simili.

(329) Pertanto tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano soddisfatti e le importazioni da tutti i paesi interessati sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.

4.4.2. *Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati*

(330) Tenendo conto del fatto che il codice NC 7411 10 90 non comprende solo il prodotto oggetto dell'inchiesta, la Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dai paesi interessati utilizzando le fonti che seguono. Per quanto concerne il Messico, il Vietnam e l'Uzbekistan, per i quali i produttori esportatori inseriti nel campione rappresentavano la totalità o la quasi totalità delle esportazioni nell'Unione, la Commissione ha utilizzato i dati Eurostat in combinazione con i dati verificati dei produttori esportatori inseriti nel campione. Per la Cina, il cui livello di collaborazione è stato basso, le importazioni sono state calcolate utilizzando i dati Eurostat in combinazione con la stima fornita nella denuncia secondo cui il 53 % delle importazioni con il codice NC 7411 10 90 riguarda il prodotto oggetto dell'inchiesta.

(331) La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata come percentuale del consumo dell'Unione nel mercato libero, come indicato al punto 4.3.

(332) Le importazioni nell'Unione dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Quantità delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Quantità delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)	4 598	4 501	3 949	4 411
Indice	*100*	*98*	*86*	*96*
Quota di mercato (in %)	[3,58-4,03]	[3,83-4,29]	[3,45-3,86]	[3,83-4,26]
Quantità delle importazioni dal Messico (in tonnellate)	8 840	8 533	7 626	9 445
Indice	*100*	*97*	*86*	*107*
Quota di mercato (in %)	[6,88-7,75]	[7,26-8,14]	[6,66-7,45]	[8,19-9,12]
Quantità delle importazioni dal Vietnam (in tonnellate)	8 426	10 773	11 001	13 932
Indice	*100*	*128*	*131*	*165*

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Quota di mercato (in %)	[6,56-7,39]	[9,17-10,28]	[9,6-10,75]	[12,08-13,45]
Quantità delle importazioni dall'Uzbekistan (in tonnellate)	0	152	1 937	1 152
Indice	—	*100*	*1 272*	*756*
Quota di mercato (in %)	0,00	[0,01-0,20]	[1,6-1,9]	[1,0-1,11]
Quantità delle importazioni da tutti i paesi interessati (in tonnellate)	21 864	23 959	24 514	28 939
Indice	*100*	*110*	*112*	*132*
Quota di mercato (in %)	[17-20]	[20-23]	[21-24]	[25-28]

Fonte: Eurostat e risposte al questionario dei produttori esportatori inseriti nel campione.

(333) Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 32 % in termini di volumi assoluti nel corso del periodo in esame. L'aumento è stato trainato dal Vietnam (+ 65 %) e dal Messico (+ 7 %), in particolare dal 2024 al 2025 (periodo dell'inchiesta), mentre le importazioni dalla Cina sono rimaste stabili. Le importazioni dall'Uzbekistan sono aumentate notevolmente, ma in termini assoluti hanno mantenuto livelli bassi e nel periodo dell'inchiesta sono diminuite rispetto all'anno precedente.

(334) Tale aumento dei volumi delle importazioni ha determinato un aumento della quota di mercato dei paesi interessati nel mercato libero di circa 8 punti percentuali nel periodo in esame.

4.5. **Prezzi delle importazioni dai paesi interessati, undercutting e contrazione dei prezzi**

(335) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni utilizzando i dati di Eurostat. La Commissione ha tenuto conto della stima fornita nella denuncia secondo cui i prezzi dei prodotti diversi dal prodotto oggetto dell'inchiesta sono superiori del 25 %.

(336) L'undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito in base ai dati forniti dai produttori dell'Unione che hanno collaborato e dai produttori esportatori che hanno collaborato.

(337) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all'importazione (EUR/tonnellata) e prezzi LME

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Prezzo globale medio del rame ([1])	8 385	7 852	8 446	8 820
Indice	*100*	*94*	*101*	*105*
Importazioni dalla RPC	9 828	9 247	9 500	9 506
Indice	*100*	*94*	*97*	*97*

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Importazioni dal Messico	10 201	9 222	9 362	9 483
Indice	*100*	*90*	*92*	*93*
Importazioni dal Vietnam	10 298	9 117	9 522	9 563
Indice	*100*	*89*	*92*	*93*
Importazioni dall'Uzbekistan	—	8 487	8 978	9 349
Indice	—	*100*	*106*	*110*
Tutti i paesi interessati (media)	10 160	9 175	9 426	9 519
Indice	*100*	*90*	*93*	*94*

([1]) https://fred.stlouisfed.org/data/PCOPPUSDA, convertito in EUR utilizzando il tasso di cambio medio annuo EUR/USD.
Fonte: Eurostat.

(338) L'evoluzione dei prezzi all'importazione va considerata nel contesto dell'evoluzione dei prezzi globali del rame, che hanno registrato un lieve aumento (5 %) nel corso del periodo in esame (cfr. prima riga della tabella che precede).

(339) I prezzi all'importazione dei tubi di rame dalla Cina sono rimasti stabili nel periodo in esame. I prezzi delle importazioni dall'Uzbekistan sono aumentati in linea con i prezzi globali medi del rame, mentre i prezzi delle importazioni dal Vietnam e dal Messico sono entrambi diminuiti del 7 %. Pertanto, in termini relativi (tenendo conto dei prezzi globali medi del rame), i prezzi all'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta originario del Vietnam e del Messico sono effettivamente diminuiti di circa il 12 % nel periodo in esame. Nel complesso, per tutti i paesi interessati, i prezzi all'importazione sono diminuiti del 6 % nel periodo in esame (e di circa l'11 % in termini relativi, ossia tenendo conto dell'evoluzione del prezzo del rame).

(340) La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

1) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e e

2) la corrispondente media ponderata dei prezzi, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori che hanno collaborato inseriti nel campione dei paesi interessati, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti al fine di tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione.

(341) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Tale dato indicava un margine di undercutting medio ponderato dell'8,51 % per le importazioni dall'Uzbekistan, dell'8,22 % per le importazioni dal Vietnam, del 9,45 % per le importazioni dal Messico e del 16,36 % per le importazioni dalla Cina nel mercato dell'Unione, e complessivamente del 9,93 % per le importazioni da tutti i paesi interessati. La quasi totalità dei volumi delle importazioni è risultata oggetto di undercutting.

(342) Inoltre, tra il 2023 e la fine del PI, i prezzi all'importazione dai quattro paesi interessati sono stati inferiori al costo di produzione dell'Unione (cfr. tabella 8). I bassi prezzi all'importazione hanno determinato un effetto significativo di contrazione dei prezzi sul mercato dell'Unione, che ha impedito all'industria dell'Unione di adeguare i suoi prezzi alle variazioni del costo di produzione.

4.6. **Situazione economica dell'industria dell'Unione**

4.6.1. *Osservazioni generali*

(343) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(344) Come indicato al considerando 7, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(345) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici.

(346) La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta dei denuncianti al questionario della Commissione sugli indicatori macroeconomici, rivisti, sottoposti a controlli incrociati e integrati sulla base dei seguenti elementi:

a) risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione;

b) risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione non inseriti nel campione collegati ai produttori esportatori che hanno collaborato, integrate dalle loro risposte alle lettere di richiesta di maggiori informazioni;

c) informazioni pubblicamente disponibili sui produttori dell'Unione che non hanno collaborato all'inchiesta.

(347) La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati riguardavano i produttori dell'Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(348) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(349) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.6.2. *Indicatori macroeconomici*

4.6.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(350) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Quantitativo di produzione (in tonnellate)	[118 100-137 900]	[104 600-122 100]	[104 000-121 400]	[98 300-114 800]
Indice	*100*	*89*	*88*	*83*
Capacità produttiva (in tonnellate)	[172 400-201 200]	[172 400-201 200]	[172 700-201 600]	[172 200-201 000]
Indice	*100*	*100*	*100*	*100*
Utilizzo degli impianti	68 %	61 %	60 %	57 %

Fonte: risposte al questionario sugli indicatori macroeconomici e ai questionari dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, risposte al questionario dei produttori dell'Unione non inseriti nel campione collegati ai produttori esportatori che hanno collaborato, informazioni pubblicamente disponibili su altri produttori dell'Unione.

(351) La capacità produttiva dei produttori dell'Unione è rimasta sostanzialmente invariata nel periodo in esame. Le variazioni minori osservate sono dovute a interruzioni per la manutenzione pianificate o non pianificate, dato che i produttori dell'Unione non hanno realizzato investimenti significativi o cessioni significative intesi o intese a modificare detta capacità.

(352) La produzione nell'Unione è diminuita del 17 % nel periodo in esame, passando da [118 100-137 900] tonnellate nel 2022 a [98 300-114 800] tonnellate nel periodo dell'inchiesta. Sebbene nel periodo in esame, come spiegato al punto 4.3, sia stato registrato un calo del consumo, il calo della produzione risulta notevolmente più pronunciato. Ciò è dovuto al fatto che le importazioni dai paesi interessati sono aumentate in modo significativo, in termini tanto relativi quanto assoluti, soppiantando la produzione dell'industria dell'Unione.

(353) A seguito del calo della produzione, l'utilizzo degli impianti è diminuito di 11 punti percentuali nel periodo in esame, passando dal 68 % al 57 %.

4.6.2.2. Quantitativi di vendita e quota di mercato

(354) Nel periodo in esame il quantitativo delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Quantitativi di vendita e quota di mercato

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Quantitativo totale delle vendite sul mercato dell'Unione, compreso l'uso vincolato (in tonnellate)	[100 000-117 000]	[91 000-106 000]	[89 000-104 000]	[85 000-99 000]
Indice	*100*	*90*	*89*	*85*
Vendite sul mercato vincolato e uso vincolato	[14 000-17 000]	[15 000-17 000]	[16 000-18 000]	[15 000-17 000]
Indice	*100*	*105*	*110*	*105*
Vendite sul mercato libero	[86 000-100 000]	[75 000-88 000]	[73 000-85 000]	[70 000-81 000]
Indice	*100*	*88*	*85*	*81*
Quota di mercato delle vendite sul mercato libero (in %)	[75-84]	[72-80]	[71-80]	[68-75]

Fonte: risposte al questionario sugli indicatori macroeconomici e ai questionari dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, risposte al questionario dei produttori dell'Unione non inseriti nel campione collegati ai produttori esportatori che hanno collaborato, informazioni pubblicamente disponibili su altri produttori dell'Unione.

(355) Nel periodo in esame le vendite dell'industria dell'Unione nel mercato libero sono diminuite del 19 %, passando da circa [86 000-100 000] tonnellate nel 2022 a circa [70 000-81 000] tonnellate nel periodo dell'inchiesta. La rispettiva quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di 8 punti percentuali, il che dimostra che le importazioni dai paesi interessati, aumentate di 8 punti percentuali nello stesso periodo, hanno costituito un fattore chiave del calo delle vendite dell'industria dell'Unione.

(356) Quest'ultima ha compensato la perdita di vendite sul mercato libero aumentando le vendite vincolate e l'uso vincolato, ma solo in minima parte, di circa 1 000 tonnellate nel periodo in esame.

4.6.2.3. Crescita

(357) In considerazione del calo dei volumi di produzione, dei volumi di vendita e della quota di mercato, è evidente che durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha registrato una crescita negativa, tanto in termini assoluti quanto rispetto alla crescita complessiva del mercato.

4.6.2.4. Occupazione e produttività

(358) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Numero di dipendenti	1 177	1 149	1 084	1 041
Indice	*100*	*98*	*92*	*88*
Produttività (in tonnellate/dipendente)	[100-120]	[90-110]	[90-120]	[90-120]
Indice	*100*	*91*	*96*	*94*

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(359) Nel periodo in esame l'occupazione ha visto una riduzione di circa 140 lavoratori, pari al 12 % della forza lavoro. L'industria dell'Unione è stata generalmente in grado di evitare licenziamenti significativi e ha ridotto la forza lavoro nel settore dei tubi di rame, riassegnando il personale ad altre attività e non sostituendo i dipendenti uscenti. La riduzione non ha rispecchiato appieno il calo della produzione e, di conseguenza, la produttività ha registrato un lieve calo di circa il 6 %.

4.6.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(360) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati.

(361) Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.6.3. *Indicatori microeconomici*

4.6.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(362) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita sul mercato libero (in EUR/tonnellata)	9 907	9 604	9 632	9 895
Indice	*100*	*97*	*97*	*100*

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata)	9 865	9 513	9 784	10 134
Indice	*100*	*96*	*99*	*103*
Prezzo globale medio del rame (in EUR/tonnellata) ([122])	8 385	7 852	8 446	8 820
Indice	*100*	*94*	*101*	*105*

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(363) I prezzi dell'industria dell'Unione sono rimasti stabili tra gli estremi del periodo in esame, registrando un lieve calo dal 2022 al 2023 e un corrispondente lieve aumento dal 2024 al 2025. Tale stabilità dei prezzi deve essere considerata nel contesto dell'aumento dei costi di produzione.

(364) Durante il periodo in esame i costi di produzione sono aumentati complessivamente del 3 %. Le fluttuazioni dei costi di produzione durante tale periodo riflettono principalmente le corrispondenti variazioni del prezzo globale del rame, che costituisce fino al 90 % del costo del prodotto finale. Esse riflettono inoltre le variazioni dei costi operativi dei produttori dell'Unione, compresi gli aumenti dei costi del lavoro e dell'energia, e le diminuzioni dovute a miglioramenti dell'efficienza.

(365) Nel complesso l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i propri prezzi per far fronte agli aumenti dei costi e mantenere un margine di profitto positivo. In effetti, a partire dal 2024 i prezzi di vendita sono scesi al di sotto del costo di produzione unitario.

(366) Come rilevato al punto 4.5, è stato concluso che i prezzi di vendita nell'Unione sono stati influenzati da una contrazione significativa dei prezzi, in particolare dall'aumento delle importazioni oggetto di dumping.

(367) Non sono stati individuati altri fattori significativi che incidono sui prezzi.

4.6.3.2. Costo del lavoro

(368) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	56 746	57 575	61 469	66 136
Indice	*100*	*101*	*108*	*117*

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(369) Il costo del lavoro nell'Unione ha visto un aumento significativo nel periodo in esame, passando da 56 746 EUR/dipendente nel 2022 a 66 136 EUR/dipendente nel periodo dell'inchiesta. Tale aumento del 17 % può essere in gran parte attribuito alla pressione inflazionistica complessiva registrata nell'Unione nello stesso periodo, legata all'aumento dei prezzi dell'energia.

([122]) Fonte: https://fred.stlouisfed.org/data/PCOPPUSDA, convertito in EUR utilizzando il tasso di cambio medio annuo EUR/USD.

4.6.3.3. Scorte

(370) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Scorte finali (in tonnellate)	3 475	4 460	5 620	4 591
Indice	*100*	*128*	*162*	*132*
Scorte finali in percentuale della produzione	[4-7]	[7-10]	[8-13]	[7-10]

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(371) I livelli delle scorte sono aumentati da 3 475 tonnellate alla fine del 2022, che rappresentavano il [4 %-7 %] della produzione di quell'anno, a 4 591 tonnellate alla fine del 2025, che rappresentavano il [7 %-10 %] della produzione di quell'anno. Considerando che l'industria dell'Unione generalmente produce su ordinazione anziché a scorta, l'aumento può essere considerato di importanza limitata.

4.6.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(372) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	1,0 %	0,3 %	– 1,1 %	– 1,5 %
Flusso di cassa (in EUR)	22 288 956	14 815 422	5 698 287	139 884
Indice	*100*	*66*	*26*	*1*
Investimenti (in EUR)	8 138 925	5 950 296	6 673 246	7 261 946
Indice	*100*	*73*	*82*	*89*
Utile sul capitale investito	18 %	8 %	7 %	– 3 %
Indice	*100*	*48*	*37*	*– 17*

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(373) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite.

(374) Come spiegato ai considerando da 363 a 365, a partire dal 2024 il prezzo di vendita dell'Unione è sceso al di sotto del costo di produzione unitario. Tale rapporto tra vendite e costi era pienamente rispecchiato nella redditività dell'industria dell'Unione; nel 2022 essa ha iniziato a registrare valori positivi pari all'1 % che sono poi diminuiti in modo costante nel periodo in esame, raggiungendo il - 1,5 % nel periodo dell'inchiesta.

(375) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità delle società di autofinanziare le proprie attività. Per quanto riguarda l'industria dell'Unione il flusso di cassa netto è stato chiaramente influenzato dal calo della redditività, che è passata da un livello sano di circa 22 milioni di EUR nel 2022 a un livello drasticamente inferiore di soli 140 000 EUR nel periodo dell'inchiesta.

(376) Durante il periodo in esame i produttori dell'Unione inseriti nel campione sono riusciti a mantenere un certo livello di investimenti, pari a circa 6-8 milioni di EUR all'anno. Tuttavia tali investimenti riguardavano la sostituzione o l'ammodernamento di apparecchiature esistenti, piuttosto che l'ampliamento della capacità produttiva o della gamma di prodotti. Si trattava pertanto degli investimenti minimi necessari affinché i produttori dell'Unione mantenessero le proprie attività e la loro presenza sul mercato, almeno a breve termine.

(377) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Seguendo un andamento simile a quello della redditività, è partito da un buon livello del 18 % nel 2022 per poi assumere un valore negativo nel periodo dell'inchiesta, raggiungendo il - 3 %.

(378) La capacità di qualsiasi società di ottenere capitale dipende in modo determinante dalle aspettative del mercato per quanto riguarda i suoi risultati finanziari. Una redditività negativa, unita a flussi di cassa in erosione e a un utile nettamente inferiore al costo del capitale, non consentirebbe alla società di raccogliere nuovo capitale, né sotto forma di prestiti né sotto forma di capitale proprio. Ne consegue che il calo dei risultati finanziari dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame ha avuto un forte impatto negativo sulla sua capacità di ottenere capitale.

4.7. **Osservazioni delle parti interessate**

(379) I tre produttori esportatori uzbeki inseriti nel campione, ossia Infinity Copper Group, Angren Pipes e Sharq Tubes («i produttori uzbeki») e il governo dell'Uzbekistan, hanno affermato che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta dovrebbe essere chiusa nei confronti dell'Uzbekistan, dato che è probabile che le importazioni dal paese scendano al di sotto della soglia minima dell'1 % di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base e pertanto il pregiudizio dovrebbe essere considerato trascurabile.

(380) A sostegno della loro argomentazione sulla quota di mercato dell'Uzbekistan, il governo e i produttori uzbeki hanno affermato che la denuncia sovrastimava il volume delle importazioni dell'Uzbekistan del prodotto in esame e molto probabilmente sottovalutava le vendite dei produttori dell'Unione. Dopo aver risposto al questionario sugli indicatori macroeconomici, essi hanno continuato a sostenere che i dati forniti dal denunciante erano inesatti e hanno comportato una notevole sottostima del consumo dell'Unione. Le presunte inesattezze riguardavano principalmente i dati relativi alla produzione, alla capacità e alle vendite dei produttori dell'Unione, tra cui in particolare Serravalle, Cuprumfoma, HME Germany e HME Spain, per i quali il denunciante aveva utilizzato le proprie stime, non avendo accesso a dati forniti dalle società stesse.

(381) Il governo e i produttori uzbeki hanno inoltre affermato che per tre società che risultano essere produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione, ossia Luvata, Barth Metallwerke e Standard Metall, nella risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici non era stato incluso alcun dato. Le parti hanno fatto riferimento a informazioni pubbliche tratte dalle pagine web delle società da cui si evince che si tratta di produttori dell'Unione. In particolare per quanto riguarda Luvata, le parti hanno fatto riferimento a una recente risposta via e-mail ricevuta dalla società, in cui quest'ultima aveva inserito la frase «*produciamo effettivamente tubi di rame*».

(382) Come ulteriore punto relativo alla quota di mercato, il governo e i produttori uzbeki hanno affermato che l'uso vincolato e le vendite vincolate dovrebbero essere presi in considerazione nella determinazione del consumo totale dell'Unione come denominatore nel calcolo della quota di mercato. A sostegno della loro argomentazione, le parti hanno fatto riferimento, tra l'altro, alle inchieste BDO ([123]) e MEG ([124]) in cui la Commissione avrebbe agito in tal senso.

(383) In seguito alla richiesta di chiusura dell'inchiesta per l'Uzbekistan a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, il governo e i produttori uzbeki hanno inoltre affermato che la Commissione dovrebbe scorporare le importazioni dall'Uzbekistan da quelle degli altri paesi interessati, dato che non sono soddisfatte le condizioni per il cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Secondo tali parti, se la quota di mercato è leggermente superiore all'1 %, la Commissione non dovrebbe cumulare automaticamente le importazioni di tale paese, bensì effettuare un'analisi specifica del caso. Inoltre le condizioni di concorrenza tra i prodotti importati dall'Uzbekistan e i prodotti importati dagli altri paesi, nonché i prodotti fabbricati dai produttori dell'Unione, sono tali da rendere il cumulo inappropriato.

(384) A sostegno dell'argomentazione sulle condizioni di concorrenza, il governo e i produttori uzbeki hanno sostenuto che, contrariamente a quanto affermato nella denuncia, i produttori uzbeki non sono di proprietà cinese e non sono collegati ai proprietari cinesi dei produttori esportatori in Cina, Messico e Vietnam. Hanno inoltre affermato che le esportazioni dall'Uzbekistan sono in calo e che, in ogni caso, il paese non dispone della capacità (a causa di vincoli logistici e di ubicazione) e degli incentivi (a seguito della soppressione delle pertinenti sovvenzioni statali) per esportare grandi volumi nell'Unione europea.

(385) Il denunciante ha presentato osservazioni in merito a tali affermazioni, respingendo le argomentazioni del governo e dei produttori uzbeki e sostenendo che i dati inclusi nella sua risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici fornivano una base affidabile per il calcolo delle vendite e del consumo dell'Unione, nonché delle quote di mercato.

(386) La Commissione ha esaminato le argomentazioni, partendo dai fatti e dal metodo utilizzati per il calcolo del consumo dell'Unione e delle quote di mercato.

(387) Il consumo dell'Unione è calcolato come somma delle vendite dell'Unione più tutte le importazioni. Per quanto riguarda le importazioni, i dati e il metodo utilizzati sono illustrati ai punti 4.4.2 (importazioni dai paesi interessati) e 5.2.1 (importazioni da paesi diversi dai paesi interessati).

(388) Per quanto riguarda le vendite dell'Unione, la Commissione ha chiarito che i dati forniti dal denunciante nella sua risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici sono stati rivisti sulla base di quanto segue:

a) per Feinrohren, Wieland Werke AG e ElvalHalcor (i tre produttori dell'Unione inseriti nel campione), la Commissione ha utilizzato i dati da essi forniti nelle risposte al questionario, i quali sono stati rivisti durante le rispettive visite di verifica;

b) per Wieland Austria, Silmet, La Farga e Cupori, la Commissione ha utilizzato i dati da essi presentati direttamente al denunciante, come confermato durante la verifica della risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici;

c) per HME Germany e HME Spain, la Commissione ha utilizzato in via provvisoria i dati da essi forniti nella risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni della Commissione, inviata in seguito alla risposta al questionario del loro produttore esportatore collegato, Hailiang Vietnam. Tali dati saranno verificati anche in loco nel corso dell'inchiesta;

([123]) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/270 della Commissione, del 4 febbraio 2026, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di 1,4-butandiolo originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti d'America (GU L, 2026/270, 5.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/270/oj).

([124]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 della Commissione, del 10 giugno 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita (GU L 205 dell'11.6.2021, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/939/oj).

d) per i produttori dell'Unione non inseriti nel campione, che non hanno fornito dati direttamente al denunciante, sono state utilizzate stime basate su dati pubblicamente disponibili. In particolare:

i) per Serravalle, la Commissione ha stimato la sua capacità a 15 000 tonnellate/anno, sulla base della capacità dichiarata della società stessa di 400 km/giorno ([125]), equivalente approssimativamente a 20 000 tonnellate/anno, e ha stimato che solo il 75 % circa di tale capacità sarebbe disponibile in media su un intero anno, tenendo conto delle interruzioni pianificate e non. La produzione è stata stimata sulla base della dichiarazione pubblica presente nella relazione sulla sostenibilità della società per il 2024, in cui si affermava che la produzione di quell'anno era di 7 144 tonnellate, mentre quella del 2025 di 6 562 tonnellate ([126]). L'uso vincolato e le vendite della società sono stati calcolati sulla base della produzione e utilizzando il rapporto medio della produzione per le vendite vincolate/l'uso vincolato delle altre società che registravano l'uso vincolato o vendite vincolate e che avevano fornito i propri dati. Le vendite all'esportazione sono state calcolate sulla base della produzione e utilizzando il rapporto medio di produzione per le vendite all'esportazione delle altre società che avevano effettuato vendite all'esportazione e che avevano fornito i propri dati. Le vendite dell'Unione sono state calcolate sottraendo dalla produzione l'uso vincolato/le vendite vincolate e le vendite all'esportazione;

ii) anche per Cuprumfoma la Commissione ha stimato una capacità pari a 15 000 tonnellate/anno, sulla base di uno studio di mercato che indicava che, in termini di produzione, la società rientrava nella stessa categoria di Serravalle ([127]). La produzione è stata calcolata sulla base dell'utilizzo degli impianti delle altre società che avevano fornito i propri dati. L'uso vincolato/le vendite vincolate, le vendite all'esportazione e le vendite nell'Unione sono stati calcolati sulla stessa base di Serravalle;

e) per quanto riguarda Luvata, Barth Metallwerke e Standard Metall, la Commissione ha osservato che, sebbene le parti uzbeke abbiano fornito alcune indicazioni del fatto che tali società potrebbero mantenere la capacità di produrre il prodotto oggetto dell'inchiesta, esse non hanno fornito alcun elemento di prova inconfutabile che dimostri che lo abbiano fatto durante il periodo dell'inchiesta e non hanno nemmeno tentato di fornire una quantificazione della produzione e delle vendite ipotizzate. Per quanto riguarda nello specifico Luvata, la Commissione ha rilevato che detta società è in realtà un gruppo di società che produce prodotti in rame presso 10 stabilimenti di produzione in diversi paesi in Europa, Asia, America settentrionale e meridionale; la Commissione ha osservato inoltre che la dichiarazione della società avrebbe potuto fare riferimento ad attività del gruppo Luvata in altri paesi al di fuori dell'Unione. Anche se avesse fatto riferimento alla produzione nell'Unione, dalla risposta non è chiaro se si riferisse alle bobine a spire sovrapposte o ad altre forme di tubi di rame e se vi fosse una produzione effettiva durante il periodo dell'inchiesta. Infine la Commissione osserva che nessuna di tali tre società è stata trovata nell'elenco dei fornitori presentato dagli utilizzatori dell'Unione che hanno collaborato all'inchiesta nell'ambito della loro risposta al questionario. In considerazione di ciò, la Commissione ha ritenuto che non sarebbe opportuno assegnare a tali tre società alcuna quantità positiva per quanto riguarda la capacità, la produzione o le vendite.

(389) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che, anche qualora vi fossero alcune inesattezze nella denuncia o nella risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici, i suoi calcoli del consumo dell'Unione, e quindi anche delle quote di mercato, fossero stati basati sulle migliori informazioni disponibili ed erano affidabili.

(390) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui per il calcolo della quota di mercato si dovrebbe utilizzare il consumo totale dell'Unione, compreso il consumo vincolato, la Commissione ha osservato che si tratta di una valutazione da effettuare caso per caso. Nel caso di specie, come spiegato al considerando 318, i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni. Al contrario la produzione destinata alla vendita sul mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame. Il consumo dell'Unione nel mercato libero rappresenta pertanto il parametro pertinente per il calcolo delle quote di mercato.

([125]) https://www.sctubes.com/en/about-us.

([126]) Cfr. https://www.kme.com/fileadmin/DOWNLOADCENTER/ABOUT%20US/4%20Commitments/Sustainability_Report_2025/KME_2026_SCT_-_TMX_ENG.pdf, pag. 22.

([127]) https://www.coppercouncil.org/wp-content/uploads/2022/02/TS22-Di-Cosimo.pdf.

(391) Per quanto riguarda le condizioni per il cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha rilevato che, come confermato dagli organi giurisdizionali dell'Unione ([128]), essa dispone di un certo margine di discrezionalità nella valutazione della trascurabilità delle importazioni. In questo caso particolare, oltre alla quota di mercato dell'Uzbekistan, superiore all'1 %, la Commissione ha osservato anche che nel periodo in esame le importazioni dall'Uzbekistan hanno registrato una crescita complessivamente rapida, che si è concretizzata in un contesto di contrazione complessiva del mercato dell'Unione. Inoltre tali volumi sono entrati nel mercato dell'Unione a prezzi molto bassi, di fatto persino inferiori a quelli degli altri paesi interessati, in particolare nel 2023 e nel 2024, esercitando pertanto una pressione significativa sui prezzi dell'industria dell'Unione. Alla luce di quanto precede, in questa fase la Commissione ha ritenuto che la quota di mercato dell'Uzbekistan non sia trascurabile.

(392) Per quanto concerne le condizioni di concorrenza, la Commissione ha rilevato che, indipendentemente dalla proprietà o da qualsiasi fattore che presumibilmente incida sulla capacità e sugli incentivi dei produttori uzbeki a esportare nell'Unione, l'inchiesta ha dimostrato che i prodotti importati dall'Uzbekistan durante il periodo dell'inchiesta sono molto simili ai prodotti importati da altri paesi interessati e ai prodotti fabbricati dall'industria dell'Unione. Ciò si evince dal fatto che tutti i numeri di controllo del prodotto («NCP») dei prodotti importati dall'Uzbekistan durante il periodo dell'inchiesta corrispondevano anche ai prodotti importati dagli altri paesi interessati e ai prodotti fabbricati dall'industria dell'Unione. Inoltre i prodotti importati dall'Uzbekistan sono entrati nell'Unione a prezzi generalmente comparabili a quelli dei prodotti importati dagli altri paesi interessati e inferiori del 4,16 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione. Infine, come indicato al considerando 328, i prodotti sono stati venduti in larga misura attraverso gli stessi canali di vendita e a categorie di clienti simili.

(393) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha mantenuto la propria posizione secondo cui sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, per una valutazione cumulativa del pregiudizio, che include le importazioni dall'Uzbekistan. La stessa ha pertanto respinto le argomentazioni del governo e dei produttori uzbeki.

(394) Per quanto concerne l'argomentazione relativa alla chiusura dell'inchiesta per l'Uzbekistan a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, la Commissione ha rilevato che, in considerazione del fatto che le importazioni dei quattro paesi interessati sono state cumulate, il riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, ai volumi delle importazioni per la valutazione del pregiudizio nel caso di specie non riguarda i volumi delle importazioni dei singoli paesi. Tale riferimento riguarda i volumi totali delle importazioni dai paesi interessati, che sono ben al di sopra dei volumi di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

4.8. **Conclusioni sul pregiudizio**

(395) Durante il periodo in esame quasi tutti gli indicatori macroeconomici e microeconomici hanno mostrato un deterioramento notevole della situazione economica dell'industria dell'Unione, che almeno a partire dal 2023 può essere considerato pregiudizievole.

(396) L'industria dell'Unione ha progressivamente perso volumi di produzione, volumi di vendita e quota di mercato. Inoltre, sebbene sia riuscita a controllare e a ridurre i propri costi operativi, essa non è stata in grado di mantenere i suoi prezzi al di sopra del costo di produzione unitario, subendo l'influenza delle variazioni del prezzo globale del rame.

(397) Il pregiudizio è diventato ancora più evidente nei risultati finanziari dell'industria dell'Unione a partire dal 2023, quando questa ha iniziato a registrare perdite e i suoi flussi di cassa sono crollati quasi a zero.

(398) L'industria dell'Unione è riuscita a mantenere il livello di investimenti necessario per sostituire le vecchie apparecchiature e proseguire le attività. Tuttavia, a causa delle perdite che ha iniziato a registrare a partire dal 2023, l'utile sul capitale investito ha assunto un valore negativo.

(399) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

([128]) Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020, *Eurofer, European Steel Association, AISBL/Commissione europea*, causa T-835/17, punto 82.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

(400) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Tali fattori sono illustrati di seguito. Le importazioni da paesi diversi da quelli interessati, l'uso vincolato, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e l'andamento del consumo.

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(401) Come illustrato al punto 4.6, nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha registrato perdite in termini di volumi di produzione, volumi di vendita e quota di mercato, oltre ad aver perso la capacità di mantenere i propri prezzi al di sopra dei costi di produzione.

(402) Tale deterioramento è coinciso con la crescente presenza e concorrenza delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. Nel periodo dell'inchiesta i volumi delle importazioni da questi paesi sono aumentati in modo costante e sostanziale, del 32 % in termini di volumi assoluti e di quasi 8 punti percentuali in termini di quota di mercato.

(403) Allo stesso tempo, rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione, quelli di tali importazioni oggetto di dumping hanno mostrato una sensibilità notevolmente inferiore all'aumento dei costi del rame. In effetti, mentre i prezzi globali del rame sono aumentati del 5 % nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono diminuiti del 6 %. Di conseguenza, non solo sono stati praticati prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, ma a partire dal 2023 i prezzi sono scesi al di sotto del livello dei costi dell'industria dell'Unione, causando una grave contrazione dei suoi prezzi.

(404) Ne deriva che il deterioramento dell'industria dell'Unione nel periodo in esame è il risultato di effetti sia in termini di volume che di prezzi legati alla crescente presenza delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati.

(405) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

5.2. Effetti di altri fattori

5.2.1. *Importazioni da paesi terzi*

(406) Tenendo conto del fatto che il codice NC 7411 10 90 non comprende solo il prodotto oggetto dell'inchiesta, la Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dai paesi terzi utilizzando i dati Eurostat. In particolare, per la Turchia e (congiuntamente) per tutti gli altri paesi terzi a eccezione della Thailandia, la Commissione ha calcolato le importazioni durante il periodo in esame utilizzando il rapporto tra i quantitativi comunicati dopo l'apertura dell'inchiesta con il codice TARIC 7411 10 90 10 (prodotto oggetto dell'inchiesta) e i quantitativi totali classificati con il codice NC 7411 10 90. Tali rapporti sono risultati pari al 47 % per la Turchia e al 71 % per tutti gli altri paesi terzi. Per la Thailandia, per la quale non sono stati comunicati quantitativi con il codice TARIC 7411 10 90 10, la Commissione ha ritenuto che l'intero quantitativo indicato con il codice NC 7411 10 90 costituisse il prodotto oggetto dell'inchiesta.

(407) Nel periodo in esame il quantitativo delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Importazioni da paesi terzi

Paese		2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Turchia	Quantitativo (in tonnellate)	1 935	1 951	2 244	2 537
	Indice	*100*	*101*	*116*	*131*
	Quota di mercato (in %)	[1,51-1,7]	[1,66-1,86]	[1,96-2,19]	[2,2-2,45]
	Prezzo medio	10 122	9 552	9 989	10 593
	Indice	*100*	*94*	*99*	*105*
Thailandia	Quantitativo (in tonnellate)	1 589	1 490	859	638
	Indice	*100*	*94*	*54*	*40*
	Quota di mercato (in %)	[1,24-1,39]	[1,27-1,42]	[0,75-0,84]	[0,55-0,62]
	Prezzo medio	12 595	10 816	10 997	10 916
	Indice	*100*	*86*	*87*	*87*
Altri paesi terzi	Quantitativo (in tonnellate)	2 390	1 781	1 429	1 303
	Indice	*100*	*75*	*60*	*54*
	Quota di mercato (in %)	[1,86-2,1]	[1,52-1,7]	[1,25-1,4]	[1,13-1,26]
	Prezzo medio	10 701	9 943	10 422	11 247
	Indice	*100*	*93*	*97*	*105*
Totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati	Quantitativo (in tonnellate)	5 914	5 222	4 533	4 477
	Indice	*100*	*88*	*77*	*76*
	Quota di mercato (in %)	[4,6-5,18]	[4,45-4,98]	[3,96-4,43]	[3,88-4,32]
	Prezzo medio	11 020	10 046	10 317	10 829
	Indice	*100*	*91*	*95*	*100*

Fonte: Eurostat.

(408) Oltre ai paesi interessati, i paesi che hanno registrato i volumi di importazione più elevati durante il periodo in esame sono stati la Turchia e la Thailandia.

(409) Come si evince dalla tabella 12, sebbene le importazioni dalla Turchia abbiano registrato un aumento del 31 % nel periodo in esame, in termini assoluti esse hanno continuato ad attestarsi a livelli moderati, pari a 2 537 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. Di contro, nello stesso periodo le importazioni dalla Thailandia hanno visto un calo del 60 %, attestandosi a sole 638 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni da altri paesi terzi sono diminuite del 46 %, raggiungendo complessivamente circa 1 300 tonnellate nel periodo dell'inchiesta.

(410) È fondamentale sottolineare che, durante l'intero periodo in esame, i prezzi delle importazioni dalla Turchia, dalla Thailandia e, congiuntamente, da tutti gli altri paesi terzi hanno continuato a rimanere più elevati rispetto a quelli delle importazioni dai paesi interessati, in particolare rispetto ai prezzi e ai costi dell'industria dell'Unione.

(411) Ne consegue che le importazioni provenienti da tali paesi non avrebbero potuto contribuire, né individualmente né congiuntamente, al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.2. *Consumo*

(412) Come indicato nella tabella 2, il consumo totale dell'Unione è diminuito dell'8 % nel periodo in esame, mentre il consumo sul libero mercato è diminuito del 10 % nel periodo dell'inchiesta.

(413) Sebbene tale calo possa aver avuto un effetto modesto sulla perdita di volumi di vendita dell'industria dell'Unione, la maggior parte di tale perdita è stata causata dalle importazioni oggetto di dumping, che hanno guadagnato una quota di mercato significativa a scapito dell'industria dell'Unione.

(414) Dall'inchiesta è inoltre emerso che per l'industria dell'Unione i costi di produzione hanno prevalentemente natura variabile, ossia sono direttamente collegati al volume della produzione. Tra tali costi figurano il costo del rame (che, come spiegato in precedenza, rappresenta fino al 90 % del costo di produzione complessivo), ma anche altri costi operativi variabili quali i costi dell'energia e i costi del lavoro diretto. Di contro, i costi fissi rappresentano soltanto una minima parte dei costi di produzione complessivi.

(415) In considerazione di ciò, il calo del consumo non avrebbe potuto contribuire in modo significativo al calo della redditività dell'industria dell'Unione, determinata principalmente dal rapporto tra i costi variabili e il margine che l'industria dell'Unione è in grado di applicare in aggiunta a tali costi.

(416) Nel caso di specie la redditività dell'industria dell'Unione ha assunto un valore negativo a seguito della contrazione dei prezzi causata dalle importazioni a basso prezzo dai paesi interessati, che non hanno consentito a detta industria di mantenere un margine positivo.

(417) Ne consegue che il calo del consumo dell'Unione ha contribuito in misura limitata o nulla al pregiudizio subito dalla sua industria. Tale contributo limitato non può attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.3. *Uso vincolato*

(418) Come indicato al considerando 323, la Commissione ha constatato che una parte della produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione era destinata a un uso vincolato e, in particolare, alla produzione di tubi di rame rivestiti o isolati. La Commissione ha esaminato se le tendenze relative all'uso del prodotto oggetto dell'inchiesta nel mercato vincolato possano aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(419) Come indicato nella tabella 6, l'uso vincolato dell'industria dell'Unione ha continuato a costituire una piccola parte della sua produzione complessiva di tubi di rame e ha registrato una lieve crescita del 5 % durante il periodo in esame.

(420) I prodotti fabbricati per uso vincolato sono prodotti di valore più elevato, che devono far fronte a una minore concorrenza da parte delle importazioni e che in genere contribuiscono positivamente alle entrate e alla redditività dei produttori dell'Unione.

(421) Non vi è pertanto alcuna indicazione che l'evoluzione dell'uso vincolato abbia contribuito in qualche modo al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.4. *Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione*

(422) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Volume delle esportazioni (in tonnellate)	17 580	12 971	14 233	13 486
Indice	*100*	*74*	*81*	*77*
Prezzo medio/ tonnellata	10 166	9 782	10 064	10 251
Indice	*100*	*96*	*99*	*101*

Fonte: risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici.

(423) I volumi delle esportazioni dell'industria dell'Unione sono scesi da circa 17 500 tonnellate nel 2022 a circa 13 500 tonnellate nel 2025 (PI), ossia del 23 %, dato che nel periodo in esame la concorrenza si è intensificata anche sui mercati internazionali.

(424) Sebbene non possa essere considerato trascurabile, tale calo di 4 000 tonnellate è tuttavia notevolmente inferiore in termini assoluti al calo dei volumi delle vendite sul mercato dell'Unione, causato dalle importazioni oggetto di dumping.

(425) Inoltre, come indicato in precedenza, i costi di produzione fissi e, di conseguenza, le economie di scala nella produzione di tubi di rame sono molto limitati. Pertanto il calo dei volumi delle esportazioni non avrebbe potuto contribuire in modo significativo al calo della redditività dell'industria dell'Unione nell'Unione stessa.

(426) Si può pertanto concludere che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione avrebbe potuto contribuire solo in misura limitata, se non nulla, al pregiudizio da essa subito. Tale contributo limitato non può attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.5. *Valutazione cumulativa degli effetti degli altri fattori*

(427) Ne consegue che gli unici fattori che potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sono stati il lieve calo del consumo dell'Unione e il calo delle esportazioni. Tuttavia per entrambi i fattori si è ritenuto che tale contributo sarebbe stato nel migliore dei casi limitato e pertanto non in grado di attenuare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.

5.2.6. *Osservazioni delle parti interessate*

(428) Sono pervenute osservazioni sul nesso di causalità formulate da Emmedi.

(429) Emmedi ha sostenuto che vi sono altri fattori che con ogni probabilità hanno causato un pregiudizio. In particolare, Emmedi ha fatto riferimento alla trasformazione strutturale del mercato italiano del rame, che ha subito una contrazione significativa negli ultimi decenni, nonché al rallentamento complessivo della domanda nel settore delle costruzioni. Detto soggetto ha fatto altresì riferimento alle importazioni da paesi terzi, alla volatilità dei prezzi LME del rame, all'aumento dei costi dell'energia nell'UE e alle strategie commerciali dei produttori dell'UE. Emmedi ha chiesto di distinguere analiticamente la quota di pregiudizio attribuibile alle importazioni oggetto di dumping da tali fattori, a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, anche ai fini dell'eventuale applicazione della regola del dazio inferiore.

(430) Al punto 5.2.2 la Commissione ha valutato il calo del consumo come una possibile causa di pregiudizio. Al punto 5.2.1 ha valutato altresì gli effetti delle importazioni da paesi terzi. La stessa ha concluso che tali fattori non hanno contribuito, o hanno contribuito in misura molto limitata, al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(431) Per quanto riguarda la volatilità dei prezzi LME del rame, la Commissione ha rilevato che si tratta di una caratteristica intrinseca del settore dei tubi di rame. A questo proposito, Emmedi non ha spiegato in che modo tale volatilità avrebbe potuto contribuire al pregiudizio, né in che modo tale volatilità sia mutata durante il periodo in esame.

(432) Per quanto concerne l'aumento dei costi dell'energia nell'UE, la Commissione ha rilevato che non si tratta di un fattore distinto non collegato alle importazioni dai paesi interessati. Ciò è dovuto al fatto che l'industria dell'Unione sarebbe stata in grado di trasferire tali aumenti ai suoi acquirenti aumentando i prezzi e non lo ha fatto proprio a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping.

(433) Per quanto concerne le strategie commerciali dei produttori dell'Unione, Emmedi non ha spiegato a cosa corrispondessero tali strategie e in che modo avrebbero potuto arrecare pregiudizio alle società che le adottavano.

(434) In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha respinto le argomentazioni di Emmedi, rilevando altresì che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'obiettivo della regola del dazio inferiore non è adeguare il dazio in funzione dei diversi fattori che contribuiscono al pregiudizio, bensì fissare il dazio al livello che sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio.

5.3. **Conclusioni sul nesso di causalità**

(435) Il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame è coinciso con un aumento significativo del volume delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Tali importazioni sono entrate non soltanto in volumi crescenti, ma anche a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e tali da determinare la contrazione. Esiste quindi un chiaro nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping.

(436) La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Gli effetti della lieve contrazione del consumo dell'Unione e del calo dei volumi delle esportazioni sulla situazione dell'industria dell'Unione sono stati limitati rispetto agli effetti delle importazioni oggetto di dumping. È inoltre evidente che l'uso vincolato e le importazioni da paesi terzi non hanno avuto alcun effetto negativo sull'industria dell'Unione.

(437) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio consiste principalmente nella perdita di volumi di produzione, volumi di vendita e quota di mercato, nella redditività negativa e nella riduzione dei flussi di cassa.

6. **LIVELLO DELLE MISURE**

(438) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

(439) Nel caso di specie i denuncianti hanno sostenuto l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base per quanto riguarda due dei paesi oggetto dell'inchiesta, ossia la Cina e il Vietnam. La valutazione concernente tali paesi è riportata al punto 6.2.

6.1. **Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione nel caso del Messico e dell'Uzbekistan**

(440) La Commissione ha innanzitutto stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Nel caso di specie il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.

(441) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dai paesi oggetto dell'inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

(442) Le informazioni relative alla determinazione del profitto normale sono state incluse nei questionari inviati ai produttori dell'Unione inclusi nel campione. I dati comprendevano la redditività del prodotto simile per i dieci anni precedenti il periodo dell'inchiesta. Tuttavia i produttori dell'Unione non sono stati in grado di fornire dati completi e non è stato possibile verificare quelli forniti. Inoltre, come indicato nella tabella 11, l'industria dell'Unione è stata a malapena redditizia o ha registrato perdite durante tutto il periodo in esame.

(443) Alcuni produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno sostenuto che il loro livello di investimenti e di innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. Tuttavia i produttori non sono stati in grado di quantificare tali affermazioni. Si è pertanto concluso che il profitto di riferimento dovrebbe essere fissato al 6 % in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base.

(444) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Dato che i produttori dell'Unione non sono stati in grado di fornire dati completi, non sono stati aggiunti ulteriori costi ai prezzi non pregiudizievoli.

(445) Su detta base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole di circa 10 200-12 300 EUR/tonnellata per il prodotto simile dell'industria dell'Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento (cfr. considerando 443) al costo di produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta.

(446) La Commissione ha in seguito stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato verificati dei paesi interessati, determinata in base ai singoli tipi di prodotto per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione.

(447) Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie del Messico e dell'Uzbekistan» è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni (cfr. considerando da 254 a 256 per il Messico e considerando da 291 a 292 per l'Uzbekistan).

(448) Il risultato di tali calcoli figura nella tabella che segue.

Paese	Società	Margine di dumping (in %)	Margine di pregiudizio (in %)
Messico	GD Affiliates de RL de CV	32,2	18,2
	Tutte le altre importazioni originarie del Messico	32,2	18,2
Uzbekistan	ICG Infinity Copper Group LLC Metal Processing Technology LLC	36,7	11
	Angren Pipe Plant LLC	31,1	5,6
	JV Sharq Tubes LLC	37,6	6,8
	Tutte le altre importazioni originarie dell'Uzbekistan	37,6	11

6.2. **Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione nel caso della Cina e del Vietnam**

6.2.1. *Confronto tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio*

(449) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha dapprima verificato se, nei confronti della Cina e del Vietnam, il margine di dumping provvisoriamente stabilito fosse superiore rispetto al margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. A tal fine, è stato effettuato un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato in Vietnam e il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione, come spiegato al punto 6.1.

(450) Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie del Vietnam» è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni (cfr. i considerando 308 e 313). Per le importazioni originarie della Cina, la Commissione ha determinato il livello del margine di pregiudizio sulla base del margine più elevato stabilito per ciascun tipo di prodotto esportato dal produttore esportatore cinese che ha collaborato.

(451) Il risultato di tali calcoli figura nella tabella che segue.

Paese	Società	Margine di dumping (in %)	Margine di pregiudizio (in %)
Cina	Ningbo Jintian Copper Tube Co. Ltd.	33,5	13,8
	Tutte le altre importazioni originarie della Cina	51,5	17,3
Vietnam	Hailiang (Vietnam) Copper Manufacturing Co., Ltd	20,4	12,3
	Jintian Copper Industrial Company Limited	13,8	14,4
	Altre società che hanno collaborato in Vietnam	17,4	13,3
	Tutte le altre importazioni originarie del Vietnam	20,6	14,4

(452) Poiché il margine di pregiudizio calcolato per i produttori esportatori cinesi e per taluni di quelli vietnamiti era inferiore al margine di dumping, la Commissione ha valutato se vi fossero distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto oggetto dell'inchiesta, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

6.2.2. *Distorsioni relative alle materie prime*

6.2.2.1. Distorsioni relative alle materie prime in Cina

(453) Secondo gli elementi di prova contenuti nella denuncia, i catodi, i rottami o le billette di rame (o una combinazione di catodi e rottami di rame), che rappresentano tra il 75 % e il 90 % del costo di produzione del prodotto in esame, sono soggetti a dazi all'esportazione in Cina.

(454) La Commissione ha individuato innanzitutto le principali materie prime utilizzate dal produttore esportatore che ha collaborato per la produzione del prodotto in esame. Sono state considerate materie prime principali quelle che possono rappresentare almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame. La Commissione ha stabilito che oltre il 90 % del costo di produzione costituisce il costo della materia prima principale, ossia i catodi di rame.

(455) La Commissione ha quindi esaminato se fossero presenti distorsioni relative a qualcuna delle materie prime utilizzate nella produzione del prodotto in esame dovute a una delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base: regimi di doppia tariffazione, tasse all'esportazione, sovrattasse all'esportazione, contingenti all'esportazione, divieti di esportazione, royalties sulle esportazioni, obblighi di licenza, prezzo minimo all'esportazione, riduzione o revoca del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), restrizioni al punto di sdoganamento per gli esportatori, elenco degli esportatori qualificati, obblighi relativi al mercato interno, estrazione vincolata. A tal fine la Commissione ha utilizzato la banca dati cinese delle tariffe doganali e delle imposte accessibile al pubblico ([129]).

(456) La Commissione ha stabilito che i catodi di rame sono soggetti alla tassa all'esportazione e anche alla revoca del rimborso dell'IVA.

(457) Successivamente la Commissione ha confrontato il prezzo dei catodi di rame con quelli praticati sul mercato internazionale rappresentativo (Serbia). I prezzi pagati per i catodi di rame acquistati sul mercato interno dai produttori esportatori che hanno collaborato sono stati messi a confronti con i prezzi dei catodi di rame definiti nella tabella 1. Da tale confronto è emerso che i prezzi applicati sul mercato internazionale erano superiori del [6-8] % rispetto a quelli praticati in Cina. Dal momento che i catodi di rame rappresentano oltre il 90 % dei costi totali, un aumento del [6-8] % dei prezzi delle materie prime comporterebbe un aumento complessivo del costo del prodotto superiore al 5 %. Considerando che il margine di profitto del produttore del prodotto simile nel paese rappresentativo è solo del 5 %, tale variazione dei costi avrebbe un effetto negativo rilevante sulla redditività e pertanto la differenza di prezzo è considerata significativa.

(458) In assenza di collaborazione da parte degli altri produttori esportatori cinesi, i livelli dei prezzi sul mercato interno cinese sono stati stabiliti sulla base delle operazioni di acquisto di catodi di rame dichiarate dall'unico esportatore che ha collaborato, Jintian China. Le risultanze di cui al considerando sopra sono state estese a tutti i produttori esportatori della Cina.

(459) Di conseguenza la Commissione ha concluso che i catodi di rame erano soggetti a distorsioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

6.2.2.2. Distorsioni relative alle materie prime in Vietnam

(460) Secondo gli elementi di prova contenuti nella denuncia, in Vietnam, i catodi di rame, che rappresentano oltre il 75 % del costo di produzione del prodotto in esame, sono soggetti a dazi all'esportazione compresi tra il 10 % e il 22 %.

(461) Come indicato al considerando 460, la Commissione ha stabilito che i catodi di rame costituivano la principale materia prima in termini di contributo al costo di produzione.

(462) La Commissione ha quindi esaminato se fossero presenti distorsioni relative a qualcuna delle materie prime utilizzate nella produzione del prodotto in esame dovute a una delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base: regimi di doppia tariffazione, tasse all'esportazione, sovrattasse all'esportazione, contingenti all'esportazione, divieti di esportazione, royalties sulle esportazioni, obblighi di licenza, prezzo minimo all'esportazione, riduzione o revoca del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), restrizioni al punto di sdoganamento per gli esportatori, elenco degli esportatori qualificati, obblighi relativi al mercato interno, estrazione vincolata. A tal fine la Commissione ha esaminato le informazioni fornite dal governo del Vietnam nella sua risposta al questionario e altre fonti disponibili, quali il tariffario doganale del paese e la legislazione applicabile ([130]) alle società con sede nelle zone di trasformazione per l'esportazione.

(463) Il governo del Vietnam ha presentato osservazioni scritte e orali ([131]), secondo cui l'offerta inadeguata di minerali e catodi di rame sul mercato interno vietnamita ha spinto i produttori del prodotto in esame a rifornirsi sui mercati internazionali, affermando quanto segue:

(464) il Vietnam non è stato un fornitore di catodi di rame, dato che non disponeva di un numero sufficiente di raffinerie specializzate e di minerali di rame di qualità elevata per consentire alle società di acquistare catodi di rame dal mercato interno;

([129]) https://www.transcustoms.cn/.

([130]) Legge n. 107/2016/QH13 sui dazi all'esportazione e all'importazione; legge doganale n. 54/2014/QH13; decreto n. 35/2022/ND-CP; decreto n. 08/2015/ND-CP; circolare n. 38/2015/TT-BTC.

([131]) Cfr. numero di riferimento Tron: t26.007930.

(465) dato che i produttori vietnamiti dipendevano principalmente dal rame importato, i dazi all'esportazione non incidevano sui costi di produzione né creavano un vantaggio sleale per gli esportatori di tubi di rame in Vietnam.

(466) La Commissione ha stabilito che erano in vigore dazi all'esportazione per i catodi di rame, i rottami di rame e i minerali di rame, rispettivamente corrispondenti a un valore dell'1-20 %, del 22 % e del 40 %.

(467) La Commissione ha poi confrontato il prezzo dei catodi di rame acquistati dalle società inserite nel campione con i prezzi praticati sul mercato internazionale rappresentativo (ossia i prezzi sulla Borsa londinese dei metalli).

(468) Dal momento che i due produttori esportatori inseriti nel campione non si rifornivano di catodi di rame dal Vietnam e che durante il PI non erano in vigore dazi sulle importazioni di catodi di rame nel paese, la Commissione ha concluso che i dazi all'esportazione in vigore non hanno avuto alcun effetto sui prezzi delle materie prime pagati dalle due società.

(469) Per quanto concerne altri produttori vietnamiti, la Commissione ha rilevato che le informazioni contenute nel fascicolo indicano che difficilmente tali produttori potrebbero acquistare catodi di rame dal Vietnam. Inoltre nessun elemento di prova contenuto nel fascicolo suggerisce l'esistenza di una differenza di prezzo significativa tra i prezzi praticati sul mercato interno e quelli praticati sul mercato internazionale. Per questi motivi la Commissione ha ritenuto che si potesse presumere che gli altri produttori esportatori non fossero soggetti ai dazi all'esportazione.

(470) La Commissione ha concluso che i catodi di rame (raffinati e ottenuti da rottami) erano in linea di principio soggetti a distorsioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. È stato tuttavia constatato che tale distorsione non ha inciso sui produttori esportatori inseriti nel campione.

6.2.3. *Interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base*

(471) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che era nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi provvisori conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, nel caso della Cina. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, comprese le capacità inutilizzate nel paese esportatore, la concorrenza per le materie prime e l'effetto sulle catene di approvvigionamento per le imprese dell'Unione.

6.2.3.1. Capacità inutilizzate nel paese esportatore

(472) Secondo le informazioni fornite nella denuncia, la sovraccapacità globale per il prodotto oggetto dell'inchiesta è stimata in [1 000 000-1 500 000] tonnellate, di cui [500 000-900 000] tonnellate in Cina ([132]). Tali quantitativi rappresentano tra 4,5 e 8 volte la quantità di tubi di rame consumati nell'Unione.

(473) Vi è inoltre un consenso generale sul fatto che il settore edile cinese è in grave declino, il che aumenterà l'incentivo dei produttori cinesi di tubi di rame a cercare opportunità sul mercato delle esportazioni ([133]).

(474) Diversi paesi hanno imposto misure di difesa commerciale sui tubi di rame originari della Cina. Dal 2013 il Canada applica misure antidumping. Anche negli Stati Uniti sono in vigore misure antidumping e, dall'agosto 2025, si applicano dazi del 50 % su tutte le importazioni negli Stati Uniti di prodotti semilavorati in rame e di prodotti derivati ad alto contenuto di rame, nell'ambito di un'inchiesta condotta ai sensi della sezione 232. Nel 2023 la Corea del Sud ha inoltre istituito misure antidumping sui tubi di rame senza saldature originari della Cina ([134]).

(475) È pertanto evidente che i produttori cinesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata e di un potenziale di esportazione significativo. Le grandi dimensioni del mercato dell'UE rendono quest'ultima una destinazione appetibile per le importazioni a basso prezzo di tubi di rame.

([132]) Denuncia, punto 302.
([133]) Denuncia, punto 307.
([134]) Denuncia, punto 348.

6.2.3.2. Concorrenza per le materie prime

(476) Come indicato al considerando 456, la Commissione ha stabilito che i catodi di rame sono stati soggetti a una tassa all'esportazione nonché a una revoca del rimborso dell'IVA, e che i prezzi dei catodi di rame sui mercati internazionali erano superiori a quelli della Cina. I produttori cinesi di tubi di rame beneficiano dunque dell'accesso ai catodi di rame a prezzi inferiori ai livelli del mercato internazionale, il che conferisce loro un vantaggio notevole in termini di costi.

(477) Di contro i produttori dell'Unione acquistano catodi di rame sul mercato aperto, dove i prezzi sono soggetti alla dinamica della domanda e dell'offerta globale, ai costi dell'energia e a fattori geopolitici. L'industria dell'Unione si è trovata quindi in una posizione di svantaggio rispetto ai produttori esportatori cinesi.

6.2.3.3. Effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione

(478) Secondo le previsioni, l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni cinesi di tubi di rame nell'Unione dovrebbe avere un impatto limitato sulla catena di approvvigionamento. Come evidenziato nella tabella 5 — Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti, durante il periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione disponeva di una capacità inutilizzata di più di 80 000 tonnellate. Tale capacità inutilizzata era notevolmente superiore al volume delle importazioni dalla Cina nello stesso periodo. Ne consegue che l'industria dell'Unione è in grado di sostituire le importazioni dalla Cina con la propria produzione e persino di coprire l'intera domanda dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Inoltre la Cina e tutti gli altri paesi interessati possono comunque esportare nell'Unione a prezzi equi ed esenti da distorsioni.

(479) Inoltre gli utilizzatori dell'Unione potrebbero comunque rifornirsi del prodotto oggetto dell'inchiesta da altri paesi terzi, quali Giappone, Thailandia, Stati Uniti, Turchia o India ([135]).

(480) Gli utilizzatori avrebbero pertanto un accesso sufficiente al prodotto oggetto dell'inchiesta anche in caso di diminuzione delle importazioni dalla Cina. Di conseguenza non si prevedono interruzioni delle catene del valore degli utilizzatori dell'Unione.

6.2.3.4. Conclusioni sull'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base

(481) Dopo aver esaminato tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, la Commissione ha concluso che è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi provvisori conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

(482) Alla luce dell'analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, è nell'interesse dell'Unione fissare il livello dei dazi provvisori, nel caso della Cina, sulla base del livello di dumping, fatte salve le ulteriori considerazioni nel contesto dell'articolo 21 di cui al punto 7 che segue.

7. **INTERESSE DELL'UNIONE**

(483) Avendo deciso di applicare alla Cina l'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha altresì esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, per tutti i paesi interessati. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, dei fornitori a monte, degli importatori e degli utilizzatori.

7.1. **Interesse dell'industria dell'Unione**

(484) Nell'Unione vi sono 11 società produttrici di tubi di rame che impiegano 1 049 dipendenti (ETP — equivalenti a tempo pieno). I produttori hanno sede in Austria, Finlandia, Germania, Grecia, Italia e Spagna. Oltre il 63 % della produzione totale dell'Unione ha espressamente sostenuto l'apertura dell'inchiesta e nessun produttore dell'Unione si è dichiarato contrario.

([135]) Denuncia, punto 501.

(485) Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione subisce un pregiudizio notevole provocato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Come concluso al punto 4.8, la situazione dell'intera industria dell'Unione si è deteriorata a causa dell'aumento dei quantitativi delle importazioni oggetto di dumping a prezzi bassi dai paesi interessati. Tali importazioni a prezzi bassi hanno guadagnato costantemente quote di mercato nell'Unione a scapito dell'industria dell'Unione e hanno impedito a quest'ultima di aumentare i prezzi a livelli ragionevolmente redditizi che le consentissero di raggiungere il profitto di riferimento.

(486) L'istituzione di misure determinerà un aumento dei prezzi all'importazione e ripristinerà condizioni di parità sul mercato dell'Unione. Secondo le previsioni, ciò dovrebbe consentire all'industria dell'Unione di riprendersi dalla situazione pregiudizievole, riconquistando almeno una parte della quota di mercato persa a causa delle importazioni oggetto di dumping. Le vendite potranno avvenire a prezzi equi, migliorando la redditività di detta industria verso un livello sostenibile e la ripresa della stessa.

(487) La mancata istituzione di misure aggraverebbe la situazione di pregiudizio già notevole dell'industria dell'Unione, che non è abbastanza forte da resistere ulteriormente a un aumento delle importazioni oggetto di dumping a prezzi anche inferiori ai suoi costi di produzione. Nel caso in cui le misure non fossero istituite, è probabile che le importazioni di tubi di rame oggetto di dumping, a prezzi bassi, dai paesi interessati continuino ad aumentare. In tale situazione, l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di aumentare i suoi prezzi a livelli redditizi e continuerebbe a registrare perdite in termini di vendite a causa delle importazioni oggetto di dumping, con la conseguente chiusura di altri impianti di produzione ([136]).

(488) La Commissione conclude pertanto che l'istituzione di misure provvisorie in questa fase sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2. **Interesse dei fornitori a monte**

(489) Oltre agli effetti delle misure sull'industria dell'Unione, il denunciante ha indicato che la concorrenza sleale delle importazioni comporta la potenziale chiusura delle fonderie di rame nell'Unione, che sono essenziali per l'approvvigionamento europeo di rame ([137]).

(490) In assenza di ulteriori informazioni a sua disposizione, sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'istituzione di dazi antidumping provvisori sarebbe altresì nell'interesse dei fornitori di tubi di rame nell'Unione.

7.3. **Interesse degli importatori indipendenti**

(491) All'apertura dell'inchiesta, diversi importatori indipendenti sono stati contattati e invitati a collaborare. Nessuno di essi ha fornito alla Commissione le informazioni richieste nell'allegato dell'avviso di apertura entro il termine stabilito e la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

(492) Emmedi Metalli Srl, un importatore e utilizzatore di tubi di rame, ha risposto al questionario per gli importatori indipendenti il 14 agosto 2026. Dal momento che la risposta al questionario è pervenuta pressoché cinque mesi dopo il termine legale stabilito nell'avviso di apertura, la Commissione non ne ha tenuto conto.

(493) In assenza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti, la Commissione non è stata in grado di determinare con precisione l'impatto dei dazi antidumping sulle loro attività.

(494) In ogni caso gli importatori dell'Unione continueranno a poter importare tubi di rame dai paesi interessati, dato che lo scopo dell'inchiesta non è quello di bloccare le importazioni, ma di ripristinare una concorrenza leale affrontando il problema delle importazioni oggetto di dumping. Inoltre gli importatori potrebbero comunque rifornirsi del prodotto oggetto dell'inchiesta da altri paesi terzi, quali Giappone, Thailandia, Stati Uniti, Turchia o India. Sebbene sia probabile che le misure antidumping abbiano un certo impatto negativo sugli importatori, la Commissione ha ritenuto che essi saranno in grado di assorbire o trasferire parte dell'aumento dei costi causato dal dazio ai loro acquirenti.

([136]) Denuncia, punto 413.
([137]) Denuncia, punto 497.

(495) La Commissione ha pertanto concluso in questa fase che gli importatori indipendenti non sarebbero influenzati in modo sproporzionato dall'istituzione di misure.

7.4. **Interesse degli utilizzatori**

(496) Si sono manifestati 19 utilizzatori di tubi di rame. Cinque utilizzatori hanno risposto al questionario e diversi altri utilizzatori hanno presentato osservazioni.

(497) Sulla base delle informazioni non verificate fornite nei questionari degli utilizzatori, il prodotto oggetto dell'inchiesta rappresentava tra il 3,2 % e il 18,5 % del costo totale di fabbricazione dei prodotti in cui è utilizzato. Tutti gli utilizzatori che hanno risposto hanno dichiarato di aver realizzato profitti, ma i diversi livelli di redditività saranno ulteriormente esaminati nel corso dell'inchiesta.

(498) La maggior parte delle società che hanno presentato osservazioni ha espresso un forte sostegno all'inchiesta e all'istituzione di dazi antidumping, sottolineando l'importanza di fornitori locali affidabili e i rischi di dipendenza da catene di approvvigionamento internazionali volatili. Due società hanno raccomandato che le misure siano attentamente equilibrate e riviste, in modo da non incidere negativamente sulla competitività e sulla redditività delle industrie a valle o da entrare in conflitto con i più ampi obiettivi strategici dell'UE, tra cui la sostenibilità, la competitività industriale e la resilienza della catena di approvvigionamento.

(499) Inoltre, come spiegato al considerando 479, nell'Unione non vi è alcun rischio di carenza di approvvigionamento di tubi di rame.

(500) Di conseguenza, sulla base delle informazioni disponibili in questa fase, la Commissione ha concluso che l'istituzione delle misure non inciderebbe in modo sproporzionato sugli utilizzatori.

7.5. **Conclusioni sull'interesse dell'Unione**

(501) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell'inchiesta, non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di tubi di rame originari della Cina, del Messico, del Vietnam e dell'Uzbekistan.

8. **MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE**

(502) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

(503) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di tubi di rame originari del Messico, del Vietnam e dell'Uzbekistan, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping ai considerando 448 e 451. L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

(504) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di tubi di rame originari della Cina conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. La Commissione ha concluso al considerando 482 che il livello adeguato per eliminare il pregiudizio dovrebbe essere il margine di dumping.

(505) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping provvisorio
Repubblica popolare cinese	Ningbo Jintian Copper Tube Co. Ltd.	33,5 %
	Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese	51,5 %
Messico	GD Affiliates de RL de CV	18,2 %
	Tutte le altre importazioni originarie del Messico	18,2 %

Paese	Società	Dazio antidumping provvisorio
Vietnam	Jintian Copper Industrial Company Limited	13,8 %
	Hailiang (Vietnam) Copper Manufacturing Co., Ltd	12,3 %
	Altre società che hanno collaborato in Vietnam	13,3 %
	Tutte le altre importazioni originarie del Vietnam	14,4 %
Uzbekistan	ICG Infinity Copper Group LLC Metal Processing Technology LLC	11 %
	Angren Pipe Plant LLC	5,6 %
	JV Sharq Tubes LLC	6,8 %
	Tutte le altre importazioni originarie dell'Uzbekistan	11 %

(506) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso della presente inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.

(507) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato».

(508) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(509) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

9. **REGISTRAZIONE**

(510) Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un'eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

(511) Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe cessare/essere interrotta.

(512) In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping.

10. **INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA**

(513) Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati.

(514) Jintian China, EUTCDC e GDA hanno presentato osservazioni sulla comunicazione preventiva che facevano riferimento al metodo utilizzato per calcolare il margine di dumping. Poiché tali osservazioni non riguardavano direttamente l'esattezza dei calcoli, saranno affrontate, se del caso, nella fase definitiva dell'inchiesta.

(515) Sharq Tubes ha informato la Commissione di un errore materiale commesso nella propria risposta al questionario che ha inciso sui costi di trasporto. La Commissione ha esaminato l'argomentazione e ha apportato gli adeguamenti corrispondenti ai prezzi all'esportazione.

(516) Jintian Vietnam ha presentato osservazioni osservando che le SGAV del suo operatore commerciale collegato erano state calcolate sulla base delle informazioni fornite da un'altra società collegata. La società ha inoltre chiesto la revisione del livello di profitto applicato al suo operatore commerciale collegato e la verifica delle normali operazioni commerciali è stata effettuata sulla base di dati mensili.

(517) La Commissione ha rivisto le cifre relative alle SGAV e ha adeguato il calcolo di conseguenza. Per quanto riguarda tutte le altre argomentazioni, la Commissione ha osservato che, come indicato nella lettera di accompagnamento inviata a tutte le società incluse nel campione il 14 ottobre 2026, al momento della comunicazione preventiva le osservazioni dovrebbero essere limitate all'esattezza dei calcoli, e che eventuali altre osservazioni saranno prese in considerazione solo in seguito alla divulgazione delle misure provvisorie. Di conseguenza, le osservazioni sulla fonte del margine di profitto per il suo operatore commerciale collegato e sull'uso di dati mensili non sono state prese in considerazione.

(518) Hailiang Vietnam ha rilevato una differenza nei quantitativi totali sulla base dei quali erano stati calcolati i margini di pregiudizio e di dumping. La Commissione ha spiegato che la differenza di volume corrispondeva alle vendite delle scorte e ha adeguato il calcolo del dumping per escluderle dalla valutazione.

11. **DISPOSIZIONI FINALI**

(519) Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.

(520) Le risultanze relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi di rame raffinato, in bobine a spire sovrapposte, lisci o scanalati internamente, non ulteriormente trasformati, attualmente classificati con il codice NC ex 7411 10 90 (codice TARIC 7411 10 90 10) e originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell'Uzbekistan.

2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese d'origine	Società	Dazio antidumping provvisorio	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Ningbo Jintian Copper Tube Co., Ltd	33,5 %	88GX
	Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese	51,5 %	8999
Messico	GD Affiliates de RL de CV	18,2 %	88GY
	Tutte le altre importazioni originarie del Messico	18,2 %	8999
Uzbekistan	ICG Infinity Copper Group LLC Metal Processing Technology LLC	11 %	88GZ
	Angren Pipe Plant LLC	5,6 %	88HA
	JV Sharq Tubes LLC	6,8 %	88HB
	Tutte le altre importazioni originarie dell'Uzbekistan	11 %	8999
Vietnam	Jintian Copper Industrial Company Limited	13,8 %	88HC
	Hailiang (Vietnam) Copper Manufacturing Co., Ltd	12,3 %	88HD
	Altre società che hanno collaborato in Vietnam	13,3 %	Cfr. allegato
	Tutte le altre importazioni originarie del Vietnam	14,4 %	8999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «*Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di tubi di rame venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte*». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato.

4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.

Articolo 3

1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1161.

2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell'UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Altri produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione

Paese	Nome	Codice addizionale TARIC
Vietnam	LS Metal Vilna LLC	88HE
	TOAN PHAT COPPER TUBE Joint Stock Company	88HF